



Wortprotokoll

der 29. Sitzung vom 30. Juli 1954

Resoconto integrale

della seduta n. 29 del 30 Juli 1954

II. Legislatur
II legislatura
1952 - 1956



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO
LANDTAG BOZEN

II. Legislatura
II. Legislaturperiode

SEDUTA XXIX SITZUNG

30 - 7 - 1954

Presidente - Präsident: MAGNAGO
Vice Presidente - Vize-Präsident: MOLIGNONI

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Accettazione delle dimissioni date dal consigliere Ettore NARDIN, quale segretario del Consiglio provinciale;
- 2) Elezione di un segretario del Consiglio provinciale;
- 3) Ratifica della delibera N. 408 del 27.4.1954 della Giunta Provinciale: « Deviazione stradale di Alborello di S. Pancrazio d'Ultimo - autorizzazione a lite contro l'Impresa Ing. A. Tebaldi, Bolzano, per imposta consumo »;
- 4) Ratifica della delibera N. 458 del 13.5.54 della Giunta Provinciale: « Variazione di bilancio - contributo della Regione per la costruzione di alloggi per rimpatrianti optanti »;
- 5) Ratifica della delibera N. 473 del 20.5.54 della Giunta provinciale: « Azione giudiziaria di Giovanni Mayr contro Pichler Goffredo, macellaio in Cardano - chiamata in causa »;
- 6) Ratifica della delibera N. 588 d. d. 3.6.1954 della Giunta provinciale: « Strada di Lana-Postal; sostituzione arbitro »;
- 7) Ratifica della delibera N. 603 d. d. 10.6.1954 della Giunta provinciale: Lite promossa dall'Arch. W. Sachs contro la Provincia - autorizzazione a resistere in giudizio »;
- 8) Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale (seduta riserv.);
- 9) Interrogazioni e interpellanze;
- 10) Approvazione rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951;
- 11) Disegno di legge: « Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie - Modifica della legge provinciale n. 2 del 9.9.1953 »;
- 12) Disegno di legge: « Istruzione elementare del grado preparatorio nelle scuole materne » (rinviato dal Commissario del Governo il giorno 5.4.1954);

TAGESORDNUNG

1. Annahme der Demission des Landtagsabgeordneten Ettore NARDIN als Sekretär des Landtages;
2. Wahl eines Sekretärs des Landtages;
3. Genehmigung des Beschlusses Nr. 408 vom 27.4.1954 des Landesausschusses: „Strassenableitung bei St. Pankraz in Ulten - Ermächtigung zur Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen die Bauunternehmung Ing. A. Tebaldi in Bozen, wegen Konsumsteuer «;
4. Genehmigung des Beschlusses Nr. 458 vom 13.5.1954 des Landesausschusses: „Bilanzänderung - Beitrag der Region für die Errichtung von Rücksiedlerwohnungen“;
5. Genehmigung des Beschlusses Nr. 473 vom 20.5.1954 des Landesausschusses: „Zivilprozess Johann Mayr gegen Gottfried Pichler, Fleischhauer in Kardaun - Einbeziehung in den Rechtsstreit“;
6. Genehmigung des Beschlusses Nr. 588 vom 3.6.1954 des Landesausschusses: „Strasse Lana-Burgstall - Substituierung eines Schiedsrichters“;
7. Genehmigung des Beschlusses Nr. 603 vom 10.6.1954 des Landesausschusses: „Streitsache gegen Arch. Wilhelm Sachs - Ermächtigung zur Prozessführung“;
8. Festsetzung der den Mitgliedern des Landtages und des Landesausschusses zustehenden Aufwandsentschädigungen (Geheimsitzg.);
9. Anfragen und Interpellationen;
10. Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 1951;
11. Gesetzentwurf: „Gewährung von Studienbeiträgen für Hoch- und Mittelschüler - Abänderung des Landesgesetzes Nr. 2 vom 9.9.53“;
12. Gesetzentwurf: „Vorbereitungsunterricht in den Kindergärten der Provinz Bozen“ (Rückverwiesen vom Regierungskommissär am 5.4.1954);

- 13) Disegno di legge: « Istruzione professionale degli apprendisti » (rinviato dal Commissario del Governo il giorno 16.1.1953);
- 14) Disegno di legge: « Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano - Modifica della legge prov. n. 1 del 29.3.1954;
- 15) Interrogazioni e Interpellanze.
- 16) Ratifica della delibera della Giunta provinciale N. 626 del 18.6.1954: « Vendita terreno all'Ente Fiera di Bolzano »;
- 17) Ratifica della delibera della Giunta provinciale N. 737 del 9.7.1954: « Acquisto ed erezione di tre case prefabbricate a Brunico »;
- 18) Voto a favore dei mutilati della ex Wehrmacht.
- 19) Nomina di una commissione per lo studio e la risoluzione del problema dei riptanti.
13. Gesetzentwurf: „Gewerbliche Berufsausbildung der Lehrlinge“ (Rückverwiesen vom Regierungskommissär am 16.1.1953);
14. Gesetzentwurf: „Regelung der geschlossenen Höfe in der Provinz Bozen - Abänderung des Landesgesetzes N. 1 vom 29.3.1954“;
15. Anfragen und Interpellationen.
16. Genehmigung des Beschlusses des Landesausschusses Nr. 626 vom 18.6.1954: „Verkauf von Grund an die Bozner Messe“;
17. Genehmigung des Beschlusses des Landesausschusses Nr. 737 vom 9.7.1954: „Ankauf und Erstellung von drei Fertighäusern in Bruneck“;
18. Votum für die Kriegsoffer der ehemaligen Wehrmacht;
19. Ernennung einer Kommission zum Studium und zur Lösung des Rücksiedlerproblems.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dr. SILVIUS MAGNAGO

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 10.10 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Die Sitzung ist eröffnet.

STÖTTER (Sekretär - S.V.P.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Punto 14) all'ordine del giorno: «Disegno di legge provinciale n. 19: «Ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano - Modifica della legge provinciale N. 1 del 29.3.1954».

Punkt 14) der Tagesordnung: «Landesgesetzentwurf Nr. 19: «Regelung der geschlossenen Höfe in der Provinz Bozen - Abänderung zum Landesgesetz vom 29.3.1954 Nr. 1».

BRUGGER (S.V.P.): (Legge la relazione della Giunta - liest den Bericht des Landesausschusses).

FORER (S.V.P.): (Legge la relazione della Commissione - liest den Bericht der Kommission).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Die Generaldebatte ist eröffnet.

La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Solo per fermarmi su una questione non di merito nella materia che stiamo discutendo, quanto sulla questione formale generale. Anzitutto dobbiamo prendere atto delle notevoli perplessità espresse dalla Commissione, che ha esaminato le proposte della Giunta provinciale tendenti ad emanare la legge sul maso chiuso. Perplessità che sono contenute ed espresse molto chiaramente nella relazione, ma mi pare di dover rilevare che il Consiglio è chiamato a discutere su tutta questa

serie di proposte senza aver ricevuto le necessarie informazioni. Nella relazione della Giunta provinciale si parla di emendamenti che essenzialmente dovrebbero migliorare l'interpretazione relativa alle questioni di procedura. Abbiamo visto dai lavori della Commissione che questa finalità della proposta della Giunta non è stata completamente compresa e la Commissione ha sottolineato che proprio essenzialmente o quasi esclusivamente le proposte della Giunta non devono essere interpretate nelle questioni di procedura. Nella relazione della Commissione si parla di contatti che il signor Assessore competente avrebbe avuto con competenti, si parla di convegni e di conferenze di giuristi che sarebbero avvenuti dopo l'approvazione della legge. Allora faccio due domande: come mai queste conferenze, questi contatti non si sono avuti prima della discussione della legge sul maso chiuso qui in Consiglio provinciale? Mi pare che sarebbe stato più opportuno che questo avvenisse prima. E come mai si aspetta l'approvazione della legge per mettersi a discutere se va bene o male? E' molto più serio e conveniente discutere prima; anzi il Consiglio provinciale avrebbe avuto un notevole aiuto proprio dai giuristi interpellati, proprio dai competenti interpellati — credo che ce ne siano diversi — se si faceva questo unitamente alle proposte, che aveva fatto la Giunta a suo tempo con il suo disegno di legge, con la relazione, unitamente ai lavori della Commissione che ha trattato questo disegno di legge, e se ci fossero state per tutti i consiglieri delle informazioni sui pareri discordi o concordi di qualsiasi tipo di questi competenti giuristi, sarebbe stata un'altra cosa.

Lo dico perchè questo ci serva per altre occasioni, perchè spero che ci troveremo presto a discutere disegni di legge che portino la Provincia ad articolarsi meglio nella vita dell'Alto Adige. Allora discutiamo prima con questi competenti, con tutte quelle persone che si presume possano dare un contributo, perchè non dobbiamo vedere le nostre iniziative legislative proprio avulse nella loro forma di elaborazione da quella che è la dinamica della vita della nostra Provincia. Ci sono coloro che vivono in certi ambienti ai quali più riguarda un determinato disegno di legge; è bene che andiamo prima a sentire loro. Questa è anche una forma molto usata ed è anche una forma più democratica. Quindi, devo rilevare l'inconveniente che ci troviamo, a distanza di pochi mesi dall'approvazione della legge sul maso chiuso, con una nuova riforma in questa materia, che è non solo formale, ma anche sostanziale, e lo vedremo quando discuteremo gli articoli. Mi pare che andando di questo passo probabilmente fra 4 mesi ci troveremo a modificarla ancora una volta,

non si sa mai! Poi, perchè non è stato fornito ai consiglieri un sunto quanto meno di questi lavori che l'Assessore ha svolto unitamente a questi competenti e giuristi? Credo che ci sarebbe stato di grande aiuto. A maggior ragione, di fronte ai lavori della Commissione legislativa, la quale ha esaminato le proposte della Giunta, ed ha espresso notevoli perplessità, ha stralciato, ha aggiunto dubbi, con voti a maggioranza e non all'unanimità, ci viene dimostrato appunto lo stato di perplessità in cui si è trovata la Commissione e non credo che il Consiglio obiettivamente non debba trovarsi non perplesso di fronte a queste proposte. Si dirà: ma tanto, siamo d'accordo; ma questo sarebbe un altro discorso! Però diciamo obiettivamente che la Giunta provinciale, come in altre occasioni ho rilevato, non si è peritata di dare ai consiglieri, che in definitiva devono approvare il disegno di legge ed a loro soli va la responsabilità di questo, materiale sufficiente, specie in merito ad una legge che ha così grande importanza economica e sociale.

PRESIDENTE: Qualcun altro che chiede la parola nella discussione generale? Nessuno. La parola all'Assessore per la risposta.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo solo rispondere, con brevissime parole, al consigliere Nardin, in quanto egli ha accennato a conferenze ed alla collaborazione di giuristi. E' vero; anche prima abbiamo chiesto e richiesto il parere e l'opinione da parte di giuristi e periti, notai ed avvocati, ma abbiamo dovuto constatare che nessuno era esattamente e realmente del parere che quello che il Consiglio voleva, doveva diventare legge. Quando noi abbiamo chiesto tanto, poco ci è stato risposto. Abbiamo mandato più di 18 copie della legge originale a giuristi per sentire il loro parere. Di questi 18 hanno risposto appena 4, cosicchè l'interesse precedentemente non c'era. Non c'era specialmente anche per il fatto che il mio predecessore, dott. Tessmann, nella preparazione della legge, aveva collaborato con giuristi competenti in materia. Dopo la collaborazione con questi giuristi è stata presentata una proposta di legge, la quale, come Lei sa, non è stata approvata. Ritengo che questo, infine, sia stato il motivo per cui i nostri giuristi non sentivano più il bisogno, non avevano più piacere di occuparsi successivamente di questa legge, che negli anni passati è stata discussa con esito negativo. Dopo l'approvazione della legge, l'interesse si è sollevato ed in queste prime discussioni scaturirono questioni che dovevano essere concorda-

te con le disposizioni del Codice di procedura civile, con questioni riguardanti la legge tributaria e finanziaria, ecc. Anche questo è stato un motivo per una lunga discussione, per cui oggi ci troviamo di fronte al fatto di dover emendare qualche norma della legge già approvata, e, d'altra parte, non sono neanche persuaso che questo sia l'ultimo emendamento.

NARDIN (P.C.I.): Neanch'io!

BRUGGER (S.V.P.): Salteranno fuori, forse, altre questioni che dovremo risolvere in via legislativa. Ritengo che non sia un disonore per il Consiglio stesso il dover ritornare in certi casi su delle norme che sono veramente complicate, nelle quali si deve cercare di legiferare in maniera chiara e precisa, ledendo il meno possibile i diritti di certi ceti sociali. Se Lei guarda il testo degli emendamenti, vedrà che in certi casi abbiamo cercato di sollevare la situazione di coloro i quali non potranno assumere il maso, che sono gli stessi coeredi degli assegnatari. Se legge il testo sulla stima dei beni e sulla valutazione legale dei fondi rustici, che è stato scritto prima che sia preparata ed approvata la legge, vedrà che, in base all'esposto del prof. Trabucchi, l'ingiustizia sociale che egli stesso rilevava, relativamente ai coeredi, non è così forte come potrebbe credere qualcuno che non conosce la storia esatta dell'agricoltura, specialmente in relazione con il maso chiuso in Alto Adige. Certamente fra la relazione della Giunta e quella della Commissione vi è un certo contrasto e certamente vi sono molte questioni di opportunità che devono essere considerate e nelle quali si deve discutere sul concetto di una parola anche a lungo. Se noi volessimo approfondire sul contenuto della legge sul maso chiuso, ritengo che avremmo materia di discussione per due anni. Sono persuaso perciò che queste discussioni continueranno, tuttavia dovremo cercare di arrivare a delle norme in maniera che i rapporti siano regolati più esattamente e precisamente possibile.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben da eine Stellungnahme des KVV zum Höfegesetz bekommen. Diese Stellungnahme ist an den Landtag gerichtet und zur Kenntnisnahme an den Regierungskommissär, also ist es ein öffentliches Dokument.

Abgesehen von einigen etwas kategorischen Bemerkungen in der Einleitung dieses Dokumentes, die auch den unsympatishen Beigeschmack aufkommen

lassen, als ob es ein Ruf nach der Polizei wäre, möchte ich mich sachlich mit dem Inhalt dieses Dokumentes befassen, gerade im Zusammenhang mit den Abänderungsvorschlägen, die wir jetzt beraten und verabschieden wollen. Ich sehe nämlich darin einen Zusammenhang — nicht einen ursächlichen, sondern einen inhaltlichen —, weil festgestellt werden kann, dass viele Vorschläge, die eingebracht worden sind und verabschiedet werden sollen, im Wesen mit gewissen Forderungen dieses Dokumentes des KVW übereinstimmen. Ich möchte mich also nicht mit der Seite des Dokumentes befassen, die einen unsympathischen Beigeschmack hat, sondern mit der Sache als solcher. Mir kommt vor, dass trotz dieser etwas kategorischen Bemerkungen in der Einleitung, die wohl weit über das Ziel hinaus-schiessen, in dieser Eingabe konkrete Abänderungsvorschläge gemacht werden, so dass eigentlich der Schluss gezogen werden kann, im Grunde genommen sei dieses Dokument positiv und bejahend zum Höfegesetz als solchem eingestellt. Es bemüht sich, einige Abänderungen vorzubringen, die mit den sozialen Auswirkungen zusammenhängen, um dadurch die sozialen Auswirkungen des Höfegesetzes zu verbessern.

Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass gewisse allgemeine Behauptungen teilweise auf Irrtümern beruhen und zum Teil zumindest auf Missverständnissen.

Es heisst, das Gesetz darf keine rückwirkende Kraft haben. Das entspricht aber einem allgemeinen Rechtsgrundsatz. Wir wissen ja, das Höfegesetz war bis 1929 in Kraft, ist dann in den meisten Fällen als Gewohnheitsrecht weiter beobachtet und jetzt, im Jahre 1954, als positives Recht wieder hergestellt worden. Man kann also hier nicht von einem Novum sprechen, sondern von der Wiederherstellung eines Rechtes, das schon als positives Recht bestanden hat und nur durch den Faschismus für ungefähr 2 Jahrzehnte vom positiven Recht auf einen gewohnheitsrechtlichen Zustand heruntergedrückt wurde. Dadurch, dass es heute wieder ein positives Recht geworden ist, muss man vom Standpunkt ausgehen, dass diese beiden Grundsätze der Unteilbarkeit des Hofes und der Übernahme durch einen einzigen Erben Grundsätze der öffentlichen Ordnung geworden sind, sozusagen des „ordine pubblico“, soweit sie das Gebiet unserer Provinz betreffen. Dies sind also zwei Grundsätze unseres provinziellen „ordine pubblico“, die im Augenblick, da sie wieder als solche rechtlich sanktioniert werden, mit sofortiger Wirkung für alle Verhältnisse gelten und ausschlaggebend sein müssen.

Auch das Dokument des KVW lässt in seinen Abänderungsvorschlägen diese Grundsätze gelten. Es handelt sich also nicht sosehr um die Frage der Rückwirkung, sondern um die Frage des sofortigen Inkrafttretens und der sofortigen Anwendbarkeit dieser zwei wesentlichen Grundsätze des Höfegesetzes, auf denen das Höfegesetz ruht und mit denen es steht und fällt.

In diesem Zusammenhang heisst es dann in den Abänderungsvorschlägen, dass beim heutigen Eigentumsbestand der Übernehmer seitens der Miteigentümer die Durchführung seines Übernahmerechtes jederzeit verlangen kann. Die Miteigentümer aber können, ihr erworbenes Recht dadurch geltend machen, dass man ihnen dieses Recht im Verkaufswert liquidiert. Es handelt sich also nicht um ihr erworbenes Recht in dem Sinne, dass die Miteigentümer bleiben, das wäre eben durch die Unvereinbarkeit dieser beiden Grundsätze überholt, sondern dass sie, falls der Übernehmer sein Recht auf die alleinige Übernahme geltend macht, das Recht haben, ihren Anteil zum Verkaufswert in Geld vergütet zu bekommen und nicht nach dem Ertragswert. Das erworbene Recht bestünde darin, dass sie den Verkaufswert bekommen und nicht den Ertragswert.

Soweit können wir einverstanden sein, denn unser Landtag hat sich gerade im Zusammenhang mit dem Höferecht hinsichtlich der sozialen Seite immer als sensibel erwiesen. Ich möchte z. B. darauf hinweisen — und dies war von jeher klar — dass die Weichenden eine gesetzliche Hypothek zur Garantie der Auszahlung bekommen sollen. Man war nämlich der Ansicht, dass diese gesetzliche Hypothek auf Grund der bestehenden gesetzlichen Form im Höferecht, wie es heuer am 1. April in Kraft getreten ist, enthalten wäre. Statt dessen hat sich dann aber in der Anwendung erwiesen, dass diese Bestimmung konkret sanktioniert werden muss.

Andererseits sind bis jetzt nur wenige Landesgesetze in Kraft getreten und wir hatten daher nur wenig praktische Erfahrung. Wir können nicht von vorneherein überblicken, wie sich die ausgearbeiteten Bestimmungen auswirken. Man sieht erst nachher, dass gewisse zusätzliche Bestimmungen notwendig, andere überflüssig sind, bzw. falsch ausgelegt werden.

In dieser Hinsicht war es auch für uns klar, dass der geschlossene Hof als solcher für den Bedarf einer 5-köpfigen Familie als bäuerlich-wirtschaftliche Einheit ausreichen müsste, nicht aber zusammen mit anderen Handels-, Industrie- oder Gastbetrieben. Dadurch soll die durch diese Entwicklung entstandene neue Existenzmöglichkeit

gewahrt bleiben und nicht dem Hofinhaber neben dem eigentlichen Bauerndasein gewissermassen zur Sicherung und Bereicherung des Hofes dienen. Das sollte festgehalten sein und kommt somit den Abänderungsvorschlägen des KVV entgegen, ohne dass jedoch die im KVV-Dokument enthaltenen Vorschläge für diese neuen Verbesserungsvorschläge massgebend gewesen wären.

In den Vorschlägen ist dann ein Passus, wonach die Entmündeten und auch diejenigen von der Hofübernahme ausgeschlossen werden sollen, die dadurch, dass sie anderswo einen Beruf ausüben, nicht in der Lage sind, die Wirtschaft selber zu führen. Diese Bestimmung besteht im Tiroler Höferecht und war auch in einem ursprünglichen Entwurf, der dem Landtag in der vorigen Legislaturperiode vorgelegen hat, enthalten. Man hat ihn dann, nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern lediglich zur Verminderung der bei der römischen Zentralstelle bestehenden Schwierigkeiten ausgelassen. Dabei war aber der Landtag schon damals grundsätzlich damit einverstanden, dass gewisse Ausschliessungsgründe vorgesehen und konkret festgelegt werden müssen. Darunter war auch der, dass den Hof nicht übernehmen kann, wer nicht in der Lage ist, ihn selbst zu führen.

Ein anderer Vorschlag ist der — ich muss sagen, ich verstehe ihn nicht — man solle im Falle, dass der Erblasser keine Verfügungen über den Übernahmepreis getroffen hätte, dafür sorgen, dass der Hof nach dem Ertragswert bemessen werde. Nachdem heute dieser Preis nach den bisherigen Erfahrungen nicht annähernd dem tatsächlichen Wert entspricht, schaut es so aus, als ob man hier eine ganz neue Formel gefunden hätte, geradezu das Ei des Kolumbus, die die soziale Gerechtigkeit vollkommen sichert und wiederherstellt.

Die Herren werden sich erinnern, dass seinerzeit lange Diskussionen stattgefunden haben, in denen diese Formel, die jetzt der KVV vorschlägt, als ungenügend empfunden wurde. Diese Formel des ehemaligen Tiroler Höferechtes besagt, es solle eine Wertfestsetzung erfolgen, dass der Uebernehmer bestehen kann. Diese Formel hat in der Vergangenheit zu willkürlichen, einseitigen und für die Weichen den zu ungerechten Einschätzungen geführt. Man musste also unbedingt eine andere Formel, die konkretere Kriterien enthält, in dieses Gesetz aufnehmen. Dadurch ist man zum Ertragswert gekommen, der dieser anderen Form vorzuziehen ist. Die Frage des Ertragswertes hängt immer irgendwie mit dem Ab und Auf des Höferechtes zusammen und kann andererseits nicht als sozial ungerecht erachtet wer-

den, da eine vernünftige Bemessung dieses Ertragswertes eben bedeutet, dass der Hofübernehmer die Abgaben an die weichenden Erben in mindestens 20 Jahren hart erarbeiten muss.

Über die gesetzliche Hypothek für die Weichen den waren wir uns von jeher im Klaren. Was die anderen Vorschläge betrifft, erachte ich sie zum Teil durch die Abänderungsvorschläge, die bereits eingebracht wurden und heute zur Diskussion stehen, überholt. Zum Teil, wie gesagt, beruhen sie auf offensichtlichen Irrtümern oder gelinde gesagt, auf Missverständnissen, auf nicht richtiger Auslegung und Auffassung des Höferechtes als solchem, so dass die kategorischen Behauptungen, die im ersten Absatz des Dokumentes enthalten sind, wohl nicht durchdacht sein dürften und somit eine bewusste Verantwortung des KVV als solchem ausschliessen. Ich möchte an dieser Stelle den verantwortlichen Leiter, den Ausschuss des KVV auffordern, dieses Dokument einer erneuten gründlichen Prüfung zu unterziehen und erst dann zu einer endgültigen Stellungnahme zu gelangen, so dass diese Eingabe als überholt betrachtet werden kann.

NARDIN (P.C.I.): Prego la traduzione!

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi sono riferito ad un esposto del KVV che è stato recapitato alla Giunta provinciale e per conoscenza al Commissario del Governo, in cui, a prescindere da alcune affermazioni preliminari, che secondo me vanno molto al di là di quello che è il contenuto vero e proprio dell'esposto come tale, si fanno delle proposte di emendamenti e miglioramenti alla legge sul maso chiuso. In sostanza, come risulta da queste proposte, si viene a dire: noi siamo per la legge sul maso chiuso; nella sostanza possiamo essere d'accordo, però vorremmo che certi problemi sociali fossero meglio considerati. Ora, esistono addirittura dei malintesi ed anche degli errori di concezione giuridica sulla portata di queste disposizioni. Altre proposte furono già presentate al Consiglio provinciale nella passata legislatura ed anche nella presente come istanze che devono essere considerate e di cui si è tenuto conto, come, per esempio, l'ipoteca legale per i collaterali che non possono assumere il maso. Questa ipoteca legale era compresa nel testo originale; poi, nel testo deliberato ed entrato in vigore, non fu più espressamente prevista, perchè credevamo che fosse implicita, a seguito dell'articolo del Codice Civile che prevede l'ipoteca legale. Praticamente adesso si vuole che questa ipoteca legale deb-

ba essere esplicitamente chiarita; quindi eravamo d'accordo fin da principio che doveva essere prevista questa ipoteca.

Un altro punto concerne un certo incremento del maso, che una volta era maso chiuso o lo è diventato adesso; nel frattempo a questa azienda agricola se ne sono aggiunte altre, come, per esempio, una segheria o altro. Queste aziende, che nulla hanno a che fare con l'attività agricola, non dovrebbero essere comprese nella valutazione del maso chiuso, ma ai fini della valutazione economica dovrebbero essere scorporati e successivamente passati in proprietà di altri coeredi e non del proprietario del maso chiuso. In questo modo verrebbe assicurata ai coeredi, sia pure non nella consistenza del maso, la loro esistenza. Questo concetto per noi è stato sempre pacifico e chiaro e la proposta tende a chiarirlo ancor meglio. Fin qui siamo completamente conformi.

Poi si dice che la nostra legge, come tutte le leggi, non potrebbe avere effetto retroattivo. Sappiamo che è pacifico questo principio; sappiamo però anche che dove si tratta di un principio di ordine pubblico, questo, una volta sancito da una legge, viene applicato immediatamente, con l'entrata in vigore della legge, a tutti i rapporti esistenti, anche se sorti anteriormente, se hanno un principio di ordine pubblico. Per noi i due principi, cioè che il maso non deve essere più diviso e che deve essere assunto da un solo assuntore, sono principi fondamentali, i caposaldi della legge, e quindi come tali vanno applicati a tutti i rapporti esistenti comunque formati.

Qui bisognerebbe risalire alla storia della legislazione sul maso chiuso per dire che fino al 1929 questo ordinamento del maso chiuso fu diritto positivo; dal 1929 fino al 1954 non fu più diritto positivo, ma diritto pratico, in quanto nella grande maggioranza dei casi era osservato come diritto consuetudinario, che adesso è stato ripristinato come diritto positivo. Ma a prescindere anche da questa considerazione, questi due principi, essendo i caposaldi della legge stessa, devono trovare applicazione non retroattivamente, ma devono poter regolare tutti i rapporti esistenti, altrimenti il valore di questi principi si annulla e lo scopo della legge sarebbe eluso. Ciò significa che i cosiddetti diritti acquisiti possono venir presi in considerazione sia pure con l'osservanza di questi principi fondamentali. Credo, pertanto, che anche l'esposto del KVW sia sostanzialmente conforme, in quanto dice che è vero che colui che ha il diritto di poter assumere il maso, può far valere questo diritto come proprietario unico esclu-

dendo altri che già erano comproprietari. Questo viene ammesso pacificamente come principio fondamentale; ma si chiede che i diritti acquisiti siano riconosciuti, in quanto l'indennizzo che i coeredi possono reclamare per non essere più comproprietari, avviene in base alla stima sul valore del reddito. Qui credo che possiamo essere d'accordo che i diritti acquisiti siano rispettati, nel senso che il loro indennizzo sia corrisposto nella misura del valore venale e non nella misura del valore del reddito.

C'è un punto che veramente non ho compreso, e credo che ci sia un malinteso o un errore, in quanto si chiede che, invece del valore del reddito, sia stabilita, come criterio di fissazione del valore, la clausola che l'assuntore possa ben sussistere e resistere al suo onere che gli viene per il pagamento delle quote in denaro. Questa formula era contenuta nella vecchia legge sul maso chiuso in vigore prima del 1929 e si trova inserita ancora nella legge sul maso chiuso del Tirolo del nord. Questa era la formula contro la quale si era diretta a suo tempo la nostra critica, nel senso che si era dato maggior spazio alla facoltà discrezionale nello stabilire il valore del maso, dicendo: in modo che l'assuntore possa ben sussistere. Quindi, secondo noi, la portata di questa formula praticamente, in base alle esperienze fatte, nel futuro avrebbe comportato un trattamento peggiore che non quello che fissa il criterio del valore del reddito. Secondo questo l'assuntore del maso è in un certo qual senso un assuntore fiduciario, perchè non può vendere, e se vende deve dividere il ricavato superiore al valore del reddito. Comunque, è un coltivatore diretto e gli viene imposto l'obbligo di liquidare le quote ai coeredi, non in natura ma in denaro in base al valore del reddito, commisurato su quel principio di capitalizzazione di un minimo di venti annualità. Quindi l'assuntore deve lavorare per venti anni per poter pagare le quote ai suoi collateralmente e discendenti.

Non si può dire perciò che questo regolamento del maso chiuso vada unilateralmente a carico dei discendenti. Quindi, la proposta di cambiare la formula del valore del reddito con quella della valutazione che lasci sussistere l'assuntore, significherebbe peggiorare la situazione attuale. Le somme dovute dall'assuntore costituiscono obbligazioni di valore e quindi non suscettibili di svalutazione monetaria. Questo è pacifico ed è già previsto nella legge stessa.

Concludendo, si può dire che, per quanto concerne il contenuto intrinseco delle proposte di modifica portate a conoscenza della Giunta provinciale, buona parte di esse sono prese in considerazione nei recenti emendamenti, senza dire che queste stesse

istanze sociali erano già presenti e già considerate nella legge entrata in vigore. Pure si deve dare atto che occorrevano appunto le esperienze pratiche che hanno dimostrato la necessità di una maggiore precisazione per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa; votiamo il passaggio alla discussione degli articoli. Chi è d'accordo, prego, alzi la mano: approvato all'unanimità.

Art. 1: Leggo il testo della Commissione. Avverto che la Giunta ha portato per iscritto delle modifiche che sono state distribuite.

All'art. 1 la Commissione ha accettato il testo della Giunta, salvo inserire alla quarta riga le parole « *il medesimo* ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. E' posto ai voti: approvato all'unanimità il testo della Commissione.

Passiamo all'art. 2 che prevede la sostituzione dei seguenti articoli.

Art. 5: Qui c'è un emendamento della Commissione con il quale si propone di inserire alla fine della prima proposizione la dizione: « *salvo che sussistano gravi difficoltà di natura tecnico-agraria* ». Ho letto il testo della Commissione con questa aggiunta.

La Giunta non è d'accordo di inserire questo inciso. Inoltre, la Giunta chiede di sostituire la dizione « *previa dichiarazione della commissione* » con la seguente: « *con dichiarazione della commissione* ».

NARDIN (P. C. I.): Volevo chiedere perchè si deve fare l'articolo 2 così come è stato proposto? Tanto conviene modificare i vari articoli!

BENEDIKTER (S. V. P.): Per la tecnica legislativa.

NARDIN (P. C. I.): Perchè ci deve essere un art. 2 che dice: « *sono sostituiti dai seguenti* »?

PUPP (S. V. P.): E' una nuova legge questa.

NARDIN (P. C. I.): Non si può emendare direttamente?

BRUGGER (S. V. P.): No!

PRESIDENTE: E' meglio sostituire, per non far confusione.

NARDIN (P. C. I.): Capisco, era solo per rendere più semplice ed emandare direttamente gli articoli.

PRESIDENTE: E' meglio dire « *sono sostituiti dai seguenti* », cioè dai rispettivi articoli nuovi. E' più chiaro, tutto questo va nell'art. 2 della nuova legge. La tecnica è diversa.

BERTORELLE (D. C.): E' tecnica legislativa corretta.

NARDIN (P. C. I.): Va bene!

PRESIDENTE: Alla legge sulle borse di studio avevo premesso « *sono aboliti e sostituiti* », ma si può anche lasciare « *sostituiti* ». Dunque, in questo articolo la proposta di inserimento della Commissione non è accettata dalla Giunta, mentre la Giunta cambia solo la parola « *previa* » con « *con* ».

Per chiarire: il testo sul quale si deve discutere è il testo della Commissione; ma se c'è un emendamento al testo della Commissione, come in questo caso, allora viene prima l'emendamento della Giunta, che dice: « *proponiamo di stralciare questo inciso* ». Se non viene accolto si vota sul testo della Commissione.

BERTORELLE (D. C.): Secondo me, il testo proposto è quello della Commissione. E' stato seguito sempre questo criterio.

PRESIDENTE: Il testo della Commissione è quello sul quale si discute, ma se vengono presentate delle modifiche al testo della Commissione, va prima trattata la modifica.

BERTORELLE (D. C.): Deve essere presentato l'emendamento.

PRESIDENTE: Sì, qui c'è l'emendamento.

BERTORELLE (D. C.): Quello, secondo me, non era un emendamento!

NARDIN (P. C. I.): Per questione di regolamento. Non c'è dubbio; il testo della commissione è il primo che deve essere discusso. D'accordo! L'emendamento che viene presentato sarà votato per primo, ma non discusso per primo. Io posso alzarmi e discutere sul testo della Commissione e per quello parlo due volte. Tutti possono fare altrettanto. Poi c'è un emendamento della Giunta e parlo ancora due volte.

PRESIDENTE: Senza dubbio!

NARDIN (P. C. I.): Poi, finita la discussione su quel testo, allora per primo verrà messo in votazione l'emendamento, se non viene accettato, verrà messo in votazione il testo della Commissione.

PRESIDENTE: Sì, è chiaro. Comunque, adesso è in discussione tutta la parte dell'art. 2 della legge come presentato dalla Commissione ed anche l'emendamento della Giunta. Chi chiede la parola?

BERTORELLE (D. C.): Volevo giustificare il testo della Commissione. All'art. 5 si dice: « dovrà costituirsi in maso chiuso ». Ora, ci si domanda perchè il proprietario del maso ha fatto questo cambiamento in base al quale il maso non è più da inquadrare nella sezione prima dei masi chiusi? Se ha fatto questo avrà avuto uno scopo. Vogliamo riconoscere questo scopo oggi o lo vogliamo completamente ignorare? Può darsi che questo scopo avesse avuto degli intendimenti e delle finalità che si riferivano proprio al miglioramento della proprietà agricola; può darsi che dal 1929 al 1954, in venti e più anni di tempo, siano intervenute anche modifiche nella tecnica di coltivazione, sia intervenuta una revisione; ma faccio un caso specifico. Per esempio, un contadino proprietario di un maso ha fatto una incorporazione o una escorporazione perchè voleva mettere un impianto irriguo o un lavoro, che, pur non avendo carattere industriale, serviva allo sfruttamento dei prodotti agricoli esistenti nel maso, che oggi non è più quello di vent'anni fa. Per questi motivi si diceva che questi requisiti dovranno venire stabiliti « a mezzo di incorporazioni o escorporazioni, salvo che non sussistano gravi difficoltà di carattere tecnico-agrario ». In sostanza ordiniamo un cambia-

mento tavolare della proprietà, ordiniamo delle incorporazioni o escorporazioni, ordiniamo, non diamo la facoltà. Non si dice « ha facoltà », ma si dice « dovrà ». Se questo mutamento strutturale del maso lo comandiamo, dobbiamo anche tenere conto delle situazioni che si sono create in questi venti anni di vacuum della legge. Per questi motivi, pur ponendo il principio giusto, si poneva anche delle eccezioni, che mi sembrano pienamente giustificate, tenendo conto che dal 1929 al 1954 molta acqua è passata sotto i ponti.

BRUGGER (S. V. P.): Per chiarire le preoccupazioni del dott. Bertorelle, Presidente della Commissione legislativa, vorrei dire che quanto egli ha espresso può avvenire per questioni tecnico-agricole, cioè nel caso in cui un proprietario abbia due aziende agricole distinte. Allora, per questo proprietario, per scopi tecnici ed agricoli, è stato più opportuno e conveniente passare una particella appartenente al maso « x », al maso « y ». Ma in genere questi cambiamenti nella partita tavolare n. 1 sono avvenuti dal 1929 in poi in base a qualche vendita. Non è stato raro il caso, anzi nel 90% dei casi che conosciamo, è stata una vendita vera e propria di una particella, o parte di una particella, per questioni di utilità ed opportunità. Però il proprietario, oltre a questa particella che apparteneva alla partita tavolare 1, aveva anche delle particelle nella partita tavolare N. 2. Oggi risulta che, in base a questa vendita di particelle della partita tavolare N. 1, questa partita tavolare non corrisponde più a quanto si pretende da un maso chiuso. Poichè egli però ha l'altra partita tavolare n. 2, impinguiamo di nuovo la partita tavolare n. 1 per darle la consistenza esatta del maso chiuso, la consistenza necessaria del reddito che chiediamo. Non so se mi sono espresso bene e se lei lo abbia compreso. In genere questi cambiamenti non sono avvenuti per razionalità tecnica, ma per necessità di vendere ad altri proprietari.

NARDIN (P. C. I.): In relazione a queste incorporazioni di particelle pongo un caso. C'è una proprietà agricola, ma non c'è la pronuncia di maso; ha bisogno di incorporare un'altra particella tavolare perchè possa diventare un maso. Parlo così in termini molto elementari, non sono un tecnico del maso chiuso, fortunatamente.

PUPP (S. V. P.): Ma ha un maso!

NARDIN (P. C. I.): Dove?

PANIZZA (D. C.): E' per quello che si preoccupa!

NARDIN (P. C. I.): Allora parliamo di una partita tavolare di mia proprietà, che si trova in un certo Comune; però c'è anche un piccolo frutteto, tanto per dire, che è annesso ad un albergo di mia proprietà. Io potrei anche far figurare che questo frutteto faccia parte dell'albergo, perchè l'albergo non è fatto solo di camere, di stanze, ma posso anche avere annesso all'albergo, per necessità d'albergo, un campo o un frutteto. Invece di comperare la frutta in piazza la prendo dal mio frutteto, quindi posso dimostrare che questo frutteto fa parte direttamente dell'azienda alberghiera. In questo caso che cosa avviene?

BRUGGER (S. V. P.): Non ho compreso bene se si trattava di un maso chiuso o no!

NARDIN (P. C. I.): In questo caso vi è incorporazione.

BRUGGER (S. V. P.): Ma è un maso chiuso o non è maso chiuso?

NARDIN (P. C. I.): L'azienda agricola al 30 giugno 1929 era iscritta nella sezione prima, ma ora la sua consistenza ha subito tali cambiamenti per i quali i requisiti dell'art. 2 non sussistono più. Prima, nell'anno 1929, era un maso, poi ha subito dei cambiamenti tali per cui la consistenza non sussiste più come prima. « Dovrà costituirsi in maso chiuso, previa dichiarazione della competente commissione, se, a mezzo di incorporazione o di escorporazione di particelle di altra partita tavolare dello stesso proprietario, tali requisiti possono essere ristabiliti ». Se qui si dicesse « può », ci sarebbe l'arbitrio, ma qui si dice « deve ». Ed allora praticamente si dice: tu devi incorporare la tale particella, che è là vicino al tuo albergo, ed unirla alle altre, e da quel momento il maso chiuso sarà ricostituito come prima. Ma io posso dire: un momento, questa particella deve essere considerata facente parte della gestione alberghiera, se c'è l'albergo di fronte. Questo caso potrebbe avvenire benissimo. Io ho posto un caso, ma ce ne potrebbero essere altri. Uno potrebbe avere

un prato che serve per la segheria, per il deposito di legname; in questo caso, ecco che potrebbe dire: un momento, guardate che il prato per me non è più un prato; è da considerarsi unito alla gestione della segheria. In questo caso, dal momento che si dice « deve », che cosa avviene?

BRUGGER (S. V. P.): I casi presentati dal consigliere Nardin sono molto teorici, per il fatto che noi dobbiamo sapere che le partite tavolari n. 1 esistono dal 1929. Si tratta, in uno di quei casi, della destinazione del frutteto all'albergo durante il periodo dal 1929 fino adesso, ed egli poteva allora destinare la partita tavolare di questo frutteto per darla all'albergo. Ritengo che una cosa del genere non sia avvenuta per il fatto che si tratta sempre dello stesso proprietario, il quale ha un albergo ed è proprietario dell'azienda agricola, e se fa questi cambiamenti di destinazione, del frutteto all'albergo, deve fare una voltura tavolare e questo gli costa un bel po' di soldi. Se il proprietario dell'albergo e dell'azienda agricola è una sola persona, questo può senz'altro destinare la frutta di questo frutteto all'albergo senza che nessuno possa dire niente. Finchè il proprietario dell'albergo resta proprietario del maso chiuso, può destinare la frutta di quel frutteto dove vuole! Nessuno dice niente se la destina all'albergo o la destina all'azienda agricola.

NARDIN (P. C. I.): Il caso che ponevo era teorico finchè si vuole, ma al problema teorico bisogna dare una soluzione: il prof. Forer ce lo insegna! Nel 1929 c'era il maso e non c'era l'albergo. Dal 1929 in poi ognuno poteva fare quello che gli piaceva, a parte la consuetudine. Che cosa ha fatto quello? Ha detto: in quel posto laggiù faccio un albergo, e ha fatto l'albergo. Poi dice: invece di andare a comperare la frutta dai commercianti, destino un appezzamento di terreno intorno all'albergo a frutteto e prendo la frutta dal mio frutteto.

BRUGGER (S. V. P.): Ma non cambia la consistenza tavolare!

NARDIN (P. C. I.): La cosa avviene scorporando questa parte per l'albergo, quindi ad uso frutteto annesso all'albergo, ma l'altra parte rimasta non ha più la consistenza del maso chiuso.

BRUGGER (S. V. P.): Lo può fare lo stesso!

NARDIN (P. C. I.): Lo poteva fare dopo il 1929, ma io parlo di quello che sarebbe avvenuto adesso. Dopo il 1929 l'ha potuto fare perchè poteva fare quello che voleva; adesso invece non lo può fare più.

BRUGGER (S. V. P.): Ma lo faceva solo Lei!

NARDIN (P. C. I.): Ma io faccio l'avvocato del diavolo per vedere se salta fuori qualche cosa. Adesso con la legge si dice: dal momento che quella parte, che è rimasta non ha la consistenza del maso, tu, se hai un'altra particella, devi incorporarla nel maso per poter ricostituire la consistenza del maso come era una volta. Allora io dico: «devi»?! Quel frutteto è un frutteto, sì, c'è la consistenza agricola, però è anche annesso alla gestione alberghiera, quindi dico che a me serve per l'albergo e la frutta la dò ai clienti, quindi dimostro che quella particella è unita alla gestione alberghiera. Di fronte a questo fatto, teorico finchè si vuole — potrei citare una segheria o altro — che cosa mi si risponde?

BRUGGER (S. V. P.): Allora ecco un'altra risposta, se vuole avere il caso teorico e se vuole entrare nell'art. 5 con questo caso. Il proprietario dell'albergo ed il proprietario dell'azienda agricola è una persona sola, ed è la stessa dal 1929 fino ad oggi. Allora, se il maso non corrisponde a quanto si esige per il maso chiuso, lo obblighiamo ad introdurre nella partita tavolare N. 1 questo frutteto e diciamo: nella tua contabilità puoi continuare come prima e destinare, finchè tu vivi, la frutta di questo frutteto all'albergo che è di tua proprietà e non devi cambiare nulla, eccetto la consistenza del libro fondiario. Quando questa massa passa in successione allora questo fatto diventa importante, perchè, essendo il proprietario unico, non cambia niente, perchè egli, con la sua proprietà, in base al diritto romano, può fare quello che vuole; quando però la sua proprietà, l'albergo e l'azienda agricola, passa in successione, allora la situazione cambia: il maso chiuso lo prende un unico erede, e l'albergo lo prenderanno i coeredi.

PANIZZA (D. C.): Senza frutteto!

BRUGGER (S. V. P.): Senza frutteto, sì. Questo è l'essenziale della questione.

ERCKERT (S. V. P.): Penso che la discussione vada un po' oltre al normale in questo caso. Se la Commissione vede che questa parte di frutteto che, secondo il consigliere Nardin è grande, può aumentare la consistenza del maso in modo da farlo diventare un maso chiuso, allora verrà separata dalla partita tavolare dell'albergo, ma rimarrà sempre la parte necessaria per l'esercizio dell'albergo. Se questa parte avrà 200 o 400 o 600 metri quadrati ed il maso neanche con questa aggiunta avrà la consistenza richiesta per avere la qualifica prevista, non vedo questa preoccupazione.

Ma vorrei far presente un altro esempio che è il contrario di quello del consigliere Nardin. A Maia Bassa c'è un maso che si chiama Reiner, che è il più grande maso di Maia Bassa. In seguito alla espropriazione delle caserme questo maso è stato ridotto a casa e vigneto vicino alla casa. Il proprietario ha acquistato, con i fondi dell'esproprio, altri terreni in modo che l'attuale consistenza dei fondi, non solo del maso ma di tutti i fondi, è uguale a quella del maso originale. In questo caso vengono aggiunte al maso tante particelle quante sono necessarie per costituire il maso, finchè arriva alla qualifica del maso chiuso.

Questi sono i casi più importanti; gli altri sono casi dove si deve fare un po' i teorici. Io penso che la commissione per i masi chiusi non sarà così incapace da non poter distinguere fra il necessario e l'inopportuno, altrimenti in ogni caso si possono avere degli eccessi ecc.

UNTERRICHTER (S. V. P.): Wir haben da nicht an Verkauf gedacht, sondern der Grundgedanke der Kommission war einfach der: wenn ein Besitzer von zwei geschlossenen Höfen von einem geschlossenen Hof etwas weggenommen und dem anderen angefügt hat, so glauben wir, dass er es aus einem gewissen Grund getan haben muss, jedenfalls aus agrartechnischen Gründen, sozusagen um die natürlichen Gegebenheiten zu vervollständigen. Wir stehen daher auf dem Standpunkt, dass die Eintragungen im Grundbuch diesen natürlichen Gegebenheiten entsprechen. Das heisst also, dass wenn solche Abtrennungen oder Angliederungen vorgenommen werden, diese auch im Grundbuch aufscheinen sollen. Das war der Grundgedanke und es war nicht von Käufen die Rede. Im Falle, dass Gründe technischer Natur vorliegen, sollten die Höfekommissionen die Möglichkeit haben, diese Gründe zu berücksichtigen.

Per mettere a fuoco il problema, la Commissione è partita da questo punto di vista: se un pro-

prietario possiede due partite tavolari ed ha incorporato una particella scorporandola dall'altra partita, questo lo ha fatto per qualche motivo. Come Lei ha accennato, c'è l'albergo o la segheria; sicchè il motivo è di natura tecnica. Se sussistono questi motivi di natura tecnica, ragioni gravi di natura tecnica, si darà facoltà alla commissione di tenerne conto. Questo è il semplicissimo pensiero che abbiamo seguito. Non abbiamo parlato di vendita, per dare una certa elasticità alla commissione di tener conto dello stato dei fatti, chè la realtà corrisponda anche alle carte, per così dire, cioè con il Libro fondiario, per non venire in contrasto poi con lo stato dei fatti. Se la particella è stata divisa da una valle, da una proprietà, allora il proprietario ha detto: tanto vale annetterla alla proprietà più vicina. Il fatto è che la commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto di questo. Non è un grave problema; forse è meglio che la legge sia più semplice e più chiara o che si lasci così, ma il nostro pensiero era questo.

FORER (S. V. P.): Mi dichiaro disposto ad accettare l'emendamento proposto dalla Giunta per i seguenti motivi principali. Lo scopo essenziale per cui è stata fatta questa legge è di formare possibilmente un numero abbastanza elevato di masi chiusi nella provincia. Ora, in base al primo articolo, vengono costituiti masi chiusi quelli che non hanno subito alcun cambiamento nel corso dei venti anni passati. Saranno, credo, neanche la metà di tutti i masi della provincia o press'a poco.

Nell'art. 5 si prevedono gli altri casi. Ci sono dei masi che erano chiusi fino al 1929, però in questo periodo di lacuna della legge hanno subito cambiamenti tali da non poter essere considerati masi chiusi, perchè non hanno più i requisiti di cui all'art. 2. Ora, questi masi dovranno venire ricostituiti di nuovo in masi chiusi. Noi, come legislatori, dobbiamo avere tutto l'interesse — questo è stato riconosciuto da tutti nella discussione della prima legge — di formare molti masi chiusi. Se invece accettiamo la proposta, che la Commissione ha fatto a maggioranza, può succedere che parecchi dei masi, che all'epoca del 1929 erano chiusi, non possono essere più ricostituiti come tali, perchè il proprietario può dimostrare che il maso è diventato talmente grande che possono essere mantenute più di 15 persone in questo maso. Allora, in base all'art. 5, la commissione, e per essa l'Assessorato, non ha più la possibilità di coercizione nei confronti di questo proprietario. Se lasciamo l'articolo com'è, allora tutti quei masi che sono stati masi chiusi fino

al 1929, e possono mantenere più di 15 persone, non possono essere considerati costituiti in masi chiusi. Io sono del parere che la legge abbia la finalità principale di costituire molti masi chiusi.

E' vero quello che ha detto il Consigliere Unterrichter che ci vorrebbe una certa elasticità, però è pur vero che la legge deve essere prima di tutto chiara, precisa e rispondente alla propria finalità. L'elasticità è data dall'interpretazione un po' larga che è sempre possibile all'art. 11, il quale dice chiaramente che può essere data « l'autorizzazione al distacco, se sussistano gravi ragioni ». Siamo partiti dal presupposto che è assolutamente necessario dare alla Giunta ed alla commissione la possibilità di ricostituire masi chiusi tutti quelli che fino al 1929 erano effettivamente masi chiusi. L'elasticità ed il commercio di fondi agricoli è pur sempre possibile dando una certa interpretazione, come ho detto prima, larga e ragionevole all'art. 11 della nostra legge.

BRUGGER (S. V. P.): Ich bin mit den Ausführungen des Herrn Prof. Forer in diesem Zusammenhang einverstanden. Ich möchte aber noch auf die Einwendungen des Herrn Baron Unterrichter eingehen. Der Zweck des Abänderungsartikels war die Wiederschliessung derjenigen geschlossenen Höfe, die nach dem Jahre 1929 Änderungen erfahren haben. Ich habe vorher behauptet, dass diese Änderungen, die in dieser Zeit zustande gekommen sind, zu 90% auf Grundverkäufe und vielleicht, sagen wir, zu 10% auf Teilungen zurückzuführen sind, so dass die von Herrn Baron Unterrichter vorgesehenen Fälle ausgesprochene Einzelfälle, bzw. Sonderfälle sind. Eine besondere Berücksichtigung derselben ist nach meiner Meinung nicht notwendig, und zwar nicht nur deswegen, weil im Art. 11 die nötigen Vorkehrungen getroffen sind, sondern weil der Art. 5: « dovrà costituirsi in maso chiuso con dichiarazione della competente commissione... » einen Konditionalsatz enthält, der sagt: ...« se a mezzo di escorporazione o di incorporazione di particelle di altre partite tavolari dello stesso proprietario tali requisiti possono venir ristabiliti... ». Dieses « possono » gibt den Kommissionen eine gewisse Ermessensfreiheit und in dieser Ermessensfreiheit werden selbstverständlich in erster Linie die landwirtschaftlich-technischen Umstände berücksichtigt werden. So glaube ich also, dass man den Kommissionen solche Funktionen ohne weiteres zutrauen und ihnen in solchen Fällen, wie sie Herr Baron Unterrichter erwähnt hat, dieses Ermessen überlassen kann.

Dicevo che lo scopo dell'art. 25 era quello di

aiutare la ricostituzione in masi chiusi di quei masi che per escorporazioni, durante il periodo dal 1929 ad oggi hanno perduto la qualifica. La escorporazione è avvenuta nel 90% dei casi in base a vendita o esproprio; solo in pochissimi casi il proprietario di due aziende agricole separate ha fatto dei cambiamenti per opportunità di indole tecnico-agricola. Questi casi in confronto a tutti i casi possibili si riducono di parecchio. Noi, pur stralciando la proposta della Commissione, non escludiamo che per ragioni tecnico-agricole possa essere abbandonato il criterio di aiutare la ricostituzione di un maso introducendo un'altra partita tavolare della sezione seconda, perchè nell'articolo diciamo espressamente: « *dovrà costituirsi di nuovo* », ed abbiamo poi la proposizione condizionale: « *se tali requisiti possono venire stabiliti* ». Se dal lato tecnico-agrario non è opportuno stabilire questi requisiti, certamente la Commissione non li seguirà e non farà eseguire la chiusura del maso.

BERTORELLE (D. C.): Speriamo che la Commissione abbia un po' di criterio!

NARDIN (P. C. I.): Poco fa il Presidente del Consiglio mi diceva: presenti un emendamento. Gli emendamenti presentati dalla Giunta, relativi al nuovo art. 5, li considero emendamenti, perchè se non dovessi considerarli tali dovrei prendere alla leggera quello che è stato distribuito poco fa come « progetto di legge ». Vi prego di considerarli emendamenti, perchè altrimenti dovrei chiedere la sospensione della seduta ed il passaggio alla Commissione di questo disegno di legge. Ogni disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale e regionale deve passare alla competente Commissione legislativa, la qual fa il lavoro nei termini prescritti dal regolamento e presenta la relazione al Consiglio. Quindi, è bene considerarli come emendamenti questi.

BRUGGER (S. V. P.): Abbiamo dimenticato di scrivere « emendamenti al progetto di legge ».

NARDIN (P. C. I.): Non voglio sottilizzare su questo. Ma, per questa ragione, all'art. 5 della Giunta, nuovo testo, perchè qui ne abbiamo tre, presento un emendamento che riprende quanto discusso ed approvato in Commissione, vale a dire di inserire le parole: « *salvo la sussistenza di gravi difficoltà* ». Io direi anche « *di natura tecnico-agraria* », perchè

l'argomento dell'Assessore calza quando dice che la commissione che deciderà dovrà tenere conto se questi requisiti possono venire ristabiliti, però non costa niente precisare meglio questo nella legge. Noi purtroppo non abbiamo la statistica che l'Assessore più volte ha detto che farà nel corso di questa legislatura, che precisa la consistenza dei masi in Alto Adige e quello che è avvenuto dal 1929 al 1954; credo che sarebbe interessante avere questo studio.

BRUGGER (S. V. P.): L'abbiamo già!

NARDIN (P. C. I.): E' difficile, ci vorrà del tempo per renderlo preciso. Ma credo che bisogna affidare una maggiore possibilità discrezionale alla Commissione per i casi che potrebbero presentarsi. Voi dite che è un caso teorico quello citato prima dell'albergo; però, ritornando sull'argomento, potrei farne degli altri. Supponiamo di avere di fronte questo caso: può essere ricostituito un maso a detrimento del valore economico di quell'azienda alberghiera? Può? Non credo. L'albergo per eredità è un libero commercio e può prendere un'altra destinazione; l'albergo non segue la vita del maso chiuso. Se il proprietario dell'albergo e di quella parte del maso ha due figli, e un domani l'albergo viene ereditato da un figlio, ecco che questo figlio, dal momento che la parte unita all'albergo verrà incorporata nel maso, viene a perdere parte del valore che dovrebbe ereditare originariamente. Voi dite: ma questo è un caso superteorico. Ma, dal momento che ci troviamo di fronte a migliaia di fatti, la Commissione si può trovare di fronte a casi dove può agire anche un po' rudemente, ed allora non serve a niente che questa Commissione sia dotata del massimo buon senso e di competenza. Perciò, precisiamo meglio queste facoltà, diamo alla commissione una migliore via, cioè indichiamo come si deve comportare di fronte a difficoltà di natura economico-tecnico-agraria e, dicendo economico, mi riferisco a cose che esulano dal motivo tecnico-agrario, perchè non ci sono solo di questi motivi. Diamo questa facoltà alla commissione, precisiamo meglio i suoi poteri; la commissione stessa sarà avvantaggiata da questo fatto. Quindi, mi permetto di ripresentare, un po' nella lettera e nello spirito, la proposta della Commissione, non credendo con questo di contravvenire a quanto nello spirito intende conseguire la Giunta con la sua proposta relativa all'art. 5, precisando anche l'aspetto economico di questa natura. Quindi, il mio emendamento dice: « *dopo le parole "venir ristabiliti", cioè alla riga sesta dell'art. 5 aggiungere: « salvo la sus-*

sistenza di gravi difficoltà di natura economica e tecnico-agraria ».

PRESIDENTE: Questo è il testo della Commissione.

NARDIN (P. C. I.): No! Ho aggiunto « *economico* ».

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dei singoli emendamenti. Abbiamo la proposta della Commissione, che tutti conoscono, di inserire « *gravi difficoltà di natura tecnico-agraria* »; poi c'è l'emendamento soppressivo della Giunta, che chiede di sopprimere questo inciso. Poi c'è l'emendamento modificativo di Nardin, che modifica in piccola parte il testo dell'inciso proposto dalla Commissione. L'emendamento soppressivo ha la precedenza su tutti gli altri, perchè quello sopprime. La differenza fra il testo della Commissione e quello di Nardin è semplicemente quella di aggiungere « *di natura economica e tecnico-agraria* » invece di dire « *di natura tecnico-agraria* ».

Metto prima ai voti l'emendamento soppressivo della Giunta di togliere l'inciso della Commissione. Se non venisse accolto, allora viene posto ai voti l'emendamento di Nardin che modifica quello della Commissione. Chi è d'accordo con l'emendamento soppressivo dell'inciso proposto dalla Commissione? 11 favorevoli, 5 contrari. Cade con ciò anche l'emendamento modificativo di Nardin.

C'è un altro emendamento della Giunta: « *sostituire la parola "previa" con la parola "con"* ». Pongo ai voti questo emendamento di carattere formale. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Adesso con questi due emendamenti si potrebbe votare l'articolo. Avverto che si vota solo il testo sotto « art. 5 » e non quello che viene prima. Non metto ai voti il comma: « *Gli articoli 5, 18, 24, 25, 27, 31 e 36 della legge provinciale 29 marzo 1954 N. 1 sono sostituiti dai seguenti* », perchè ci sono altre proposte per l'art. 7 e se verrebbero accolte, anche l'art. 7 verrebbe abolito. Perciò metto ai voti l'art. 5, ma non il testo sopra, in quanto se venisse votato anche quello non si potrebbe più modificarlo. E' posto ai voti l'art. 5: approvato a maggioranza con 3 contrari.

Ora c'è una proposta a firma di Benedikter e Forer sull'art. 7, quindi forse adesso si può inserire anche l'art. 7.

NARDIN (P. C. I.): La Commissione che cosa dice?

PRESIDENTE: Non è in discussione. Qui c'è una nuova proposta di un nuovo comma.

BERTORELLE (D. C.): Non c'entra la formulazione di questo articolo.

NARDIN (P. C. I.): Non c'è un nuovo articolo che deve passare in Commissione, consigliere Benedikter?

PRESIDENTE: No. E' un nuovo comma, aggiunto ad un articolo già esistente.

NARDIN (P. C. I.): Noi l'abbiamo già approvato, siamo al 5°.

PRESIDENTE: No, non l'abbiamo approvato. Ho detto appositamente che abbiamo approvato solo il testo dopo l'art. 5 e non quello sopra. L'emendamento suona come il testo del vecchio art. 7. Qui c'è una proposta aggiuntiva al vecchio testo: aggiungere un nuovo secondo comma del seguente tenore:

« Gli atti rilasciati dalle commissioni provinciali e locali dei masi chiusi e dagli uffici dei libri fondiari destinati agli usi previsti dalla presente legge si intendono richiesti nell'interesse pubblico, purchè in essi si faccia menzione della loro destinazione ».

BENEDIKTER (S. V. P.): In connessione con le esigenze che si sono presentate anche in sede di applicazione della legge presso gli uffici del Libro fondiario, è sorta, soprattutto in occasione dell'applicazione dell'art. 7 come tale, la questione generale dell'applicazione della legge del bollo agli atti della commissione dei masi chiusi che pervengono all'Ufficio del Libro fondiario, a quegli atti che gli uffici del Libro fondiario devono preparare per i provvedimenti del Pretore che emana i decreti per tutte le iscrizioni necessarie al Libro fondiario. Non abbiamo certamente competenza a stabilire l'esenzione fiscale; d'altro canto è pacifico che questi atti rilasciati dalla commissione e rispettivamente dagli uffici del Libro fondiario dovrebbero godere dell'esenzione fiscale della legge sul bollo, perchè sono

atti rilasciati per l'attuazione di una legge che ha lo stesso valore della legge statale e che tende ad un interesse pubblico; altrimenti non avremmo la competenza e non ci sarebbe neanche la legge. Come tali gli atti sono senz'altro rilasciati per realizzare un interesse pubblico che è quello insito nella legge stessa. Quindi, non si propone altro che una precisazione in questo senso, senza dire perciò che questi atti devono godere dell'esenzione dal bollo in quanto questo non rientrerebbe nella nostra competenza. Vogliamo precisare che effettivamente è un'applicazione della legge che serve per un pubblico interesse, pertanto l'autorità amministrativa e finanziaria dovrebbe, con o anche senza questa aggiunta, applicare l'esenzione dal bollo. Vorremmo con ciò arrivare ad una soluzione più facile, cioè all'applicazione del principio generale contenuto nella legge sul bollo, per cui tutti gli atti e copie di estratti e sentenze, come strumenti emessi per interesse pubblico, sono esenti dal bollo. Non possiamo stabilire l'esenzione, ma vogliamo semplicemente richiamare l'attenzione dell'amministrazione finanziaria, la quale deve qui intervenire per applicare o non applicare la legge del bollo, che si tratta di atti rilasciati nell'interesse pubblico.

BERTORELLE (D. C.): Non sono contrario a questa formulazione, ma sono contrario al modo con cui si presenta. Se cominciamo col porre in discussione altri articoli, non finiremo più. E' la stessa osservazione che abbiamo fatto a suo tempo, cioè che a tamburo battente vengono proposte formulazioni di articoli all'ultimo momento, di fronte ai quali, se pure ci sentiamo di aderire, in coscienza non possiamo aderire per il semplice motivo che dovremmo studiare queste formulazioni. Può darsi che la formulazione da Lei proposta possa portare giovamento, ma può darsi anche che sia inutile, perchè se non abbiamo la competenza in materia di bollo non serve a nulla. Quindi, ogni nuova proposta che venisse fatta in questa sede dovrebbe venire inoltrata alla commissione per via normale. Proporre qui, seduta stante, una modifica, introdurre una modifica o un altro articolo, non mi trova consenziente e non mi sento di votarla, per un motivo di correttezza, pur comprendendo l'esigenza che ha mosso i presentatori di quell'emendamento a presentarlo.

BENEDIKTER (S. V. P.): Se fossi stato membro della commissione un'osservazione come quella fatta dall'Assessore Bertorelle avrebbe avuto un certo fondamento, ma sono un consigliere provin-

ciale che non è membro della Commissione, e come tale ho diritto di proporre tutti gli emendamenti possibili ed immaginabili in tutte le leggi in discussione in Consiglio provinciale. E' un preciso diritto sancito dalla mia qualifica di consigliere provinciale.

BERTORELLE (D. C.): Non è un emendamento!

BENEDIKTER (S. V. P.): Non vedo qui il fondamento di questo, e non vedo neanche il motivo dal lato dell'opportunità, perchè non si tratta di una modifica, nè di una proposta di carattere talmente grave che necessiti una grave ponderazione; è solo una precisazione agli effetti fiscali. Quindi, anche dal lato della pura opportunità, non credo che questa proposta non possa essere inserita ed anche considerata e ponderata per quello che vale, in quanto ha una portata più che altro letterale.

BERTORELLE (D. C.): Il modo con il quale è stato formulato l'art. 2 dà la possibilità di presentare emendamenti, e quindi potrei presentare 50 emendamenti, perchè l'art. 2 è stato formulato in un modo tale che qualunque articolo che si pone alla discussione del Consiglio è considerato un emendamento!

BENEDIKTER (S. V. P.): Tutta la legge è in discussione!

BERTORELLE (D. C.): Ma questo non toglie il valore alla sostanza delle cose, a prescindere da qualunque formulazione. Se metto in discussione l'art. 7, metto in discussione un nuovo articolo che non è passato per la Commissione, ma che viene proposto al Consiglio in questo momento, alle 12, quando nessuno è preparato. Non sono contro l'articolo, ma contro il principio, perchè allora si resterebbe qui tre giorni se mi saltasse in mente di prendere in mano l'art. 16 o l'art. 29 e voi dovrete votarli. Ma questo non è giusto.

PRESIDENTE: Formalmente la cosa è a posto.

BERTORELLE (D. C.): Ma non dobbiamo guardare solo alla forma, ma anche alla sostanza!

PRESIDENTE: Si può chiedere l'inserimento o l'istituzione di nuovi articoli.

NARDIN (P. C. I.): Sono sempre stato e sarò sempre per un'ampia facoltà dei consiglieri di discutere ed interpretare in modo giusto il regolamento e non in modo restrittivo, come in sede di Consiglio provinciale qualche volta si è fatto. Ad ogni modo, la proposta del Consigliere Benedikter l'accolgo in pieno, perchè mi pare una proposta sensata ed accettabile. Come principio — e mi collego a quanto diceva il Consigliere Bertorelle — dobbiamo metterci d'accordo: se c'è la materia della legge sul maso chiuso in discussione, allora si rimane d'accordo che nel corso di questa discussione si potranno presentare emendamenti anche ad altri articoli non previsti all'art. 2 di questo disegno di legge. Può darsi che a me venga voglia di elaborarne una serie; noi dovremo discuterli tutti. Se si stabilisce questo principio, avvaliamocene, perchè potrei anche dire che la materia all'ordine del giorno non è il titolo della legge, ma è il contenuto precisato da una serie di articoli. Nell'art. 2 troviamo che gli articoli in discussione sono i seguenti: 5, 18, 24, 25, 27, 31, 33, 37, della Legge provinciale 29 marzo 1954 n. 1. Penso che la questione si debba interpretare anche sotto questo aspetto, cioè il contenuto di quanto si sta discutendo e non il titolo della legge, e il contenuto è quanto è scritto su questa carta ed è quanto scritto particolarmente all'art. 2 della proposta di legge presentata dalla Giunta e dalla Commissione. Questa è una tesi, comunque quando si sta discutendo in sede modificativa della legge, siamo per la tesi che ad ogni momento i consiglieri possono presentare proposte anche per tutti quegli articoli a cui non si riferiscono le proposte della Giunta e della Commissione. Ed allora chiederei una specie di garanzia, non nel caso dell'emendamento Benedikter, che è un emendamento che si capisce e che si può accettare, ma nel caso che venissero presentati emendamenti non previsti su altri articoli un po' impegnativi, che si abbia un preliminare accordo, che si conceda ai consiglieri il tempo necessario di riflettere ed eventualmente anche alla Commissione competente di esaminare la cosa. Altrimenti l'attività e la facoltà della Commissione legislativa competente può venire benissimo sotterrata. Se, ad esempio, la Commissione competente viene chiamata ad esaminare le proposte della Giunta, cioè tre articoli, e se in Consiglio invece si presentano trenta articoli, ditemi se la Commissione non deve riunirsi per prendere in esame questi emendamenti. La Commissione deve discutere e presentare al Consiglio il suo parere, anche riguardo

agli altri 30 articoli, perchè la Commissione prima doveva dare il parere su tre articoli e non sugli altri trenta. Se vogliamo che ogni legge e regolamento vengano intesi proprio nella pratica penso che, volendo sottilizzare, si potrebbe anche prendere un'altra strada. Se d'ora in avanti si presenteranno articoli ed emendamenti su determinate leggi che si stanno discutendo in sede modificativa, si deve dare modo alla Commissione ed ai consiglieri di non dover rispondere a tamburo battente, ma di poter riflettere e presentare al Consiglio le proprie risultanze. Il regolamento non lo prevede? Non prevede tante cose il regolamento! Ma dal momento che è constatato nel regolamento una specie di carenza a questo riguardo, per quanto si riferisce alla facoltà, ai diritti ed all'attività delle commissioni legislative, credo che nella pratica dovremo fare così. Se, per esempio, vengo nel pomeriggio di oggi con 20 proposte modificative su 20 articoli della legge sul maso chiuso, ditemi voi se è serio che il Consiglio dica no o sì. La Commissione si riunisca ed esamini le proposte del consigliere, e poi esprima il suo parere. A loro volta i consiglieri, sulla base e sull'indirizzo della Commissione, sulla base delle cognizioni e decisioni personali, prenderanno la decisione più conforme. Ma nella pratica deve essere previsto come devono essere regolati i nostri lavori, anche se non lo prevede esplicitamente il regolamento.

PRESIDENTE: Questo caso non è un caso che rivoluziona la legge che esaminiamo, ma è una cosa pratica. Se un domani si presentasse la necessità di emendare tutti gli articoli nuovi, allora è il caso di discutere sull'opportunità o meno di fare quello che Lei pensa, ma in questo caso specifico penso che si possa passare alla votazione. Comunque, metto ai voti questa proposta di aggiungere un secondo comma all'art. 7. Chi è d'accordo? E' accolto a maggioranza con un'astensione. Si inserisce dopo « art. 5 », l'« art. 7 ». Prima dell'« art. 18 » si inserisce l'« art. 7 », il quale è composto da due commi: il primo è il vecchio testo; il secondo è il nuovo.

NARDIN (P. C. I.): Farei la proposta di approvare possibilmente il primo comma dell'art. 2, a scanso di equivoci.

PRESIDENTE: Se approviamo il comma dell'art. 2 succede che la Giunta, che ha proposto di stralciare l'art. 24, si trova preclusa la possibilità di fare lo stralcio.

Ora, non posso porre ipoteche al futuro, per-

chè non so se verrà accettata o meno la soppressione dell'art. 24; allora non sono in grado in questo momento di far votare il primo comma, perchè altrimenti precluderei la possibilità, solo per questo.

NARDIN (P. C. I.): Era per evitare che durante la discussione venissero presentati emendamenti.

PRESIDENTE: Io spero che non vengano presentati.

Art. 18: La Giunta accoglie in parte la proposta della Commissione e in parte non l'accoglie. La Giunta non vuole che venga tolto l'inciso che la Commissione aveva chiesto di togliere al secondo comma che comincia: « *Fatta salva...* », e propone che venga lasciato! E' d'accordo invece che al 3° comma vengano tolte le parole « *non può o* », cioè che dopo le parole: « *se chiamato all'assunzione* » vengano tolte le parole « *non può o* ». La Commissione, poi, al 4° comma propone di stralciare le parole: « *a termine del presente articolo* ».

Al 5° comma la Giunta accoglie l'inciso della Commissione: dopo la parola « *ereditaria* », inserire « *o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria* ».

BRUGGER (S.V.P.): Bevor wir über diesen Artikel abstimmen, möchte ich noch erklären, dass der Ausschuss mit der Streichung des nächsten Satzes „*Si terrà conto della idoneità a condurre personalmente il maso*», nachdem er vorher besprochen wurde, einverstanden war. Dieser Satz wurde seinerzeit in den Artikel aufgenommen, weil ihn die Kreise, die den KVV vertreten, unbedingt haben wollten. Wenn aber dieser Satz enthalten ist, dann werden wir wahrscheinlich den Zweck, den er verfolgt, weniger erreichen, als wenn wir ihn streichen. In diesem umstrittenen Satz wäre vorgesehen gewesen, dass die Vorausleistung an Minderjährige von ihrer Erbquote abgezogen werden sollte. Wenn wir dies aber nicht ausdrücklich festlegen, dann steht es der Erbgemeinschaft frei, abzuziehen oder nicht abzuziehen, und so glaube ich, ist die soziale Seite besser gewahrt, als wenn der Satz bleibt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sul primo emendamento, cioè lasciare l'inciso che la Commissione aveva proposto di togliere?

BRUGGER (S. V. P.): Volevo spiegarlo che in sede di Commissione avevamo dei dubbi che ci fosse un contrasto fra questa dicitura e l'altra suc-

cessiva, perchè non avevamo discusso profondamente la questione che riguardava una volta il diritto di rappresentanza ed un'altra volta il diritto di successione. Dopo la discussione nella Commissione si è venuti alla conclusione di stralciare questa disposizione perchè effettivamente, se fosse stralciata, dal caso particolare previsto dal comma seguente si dovrebbe desumere la regola. Io ritengo che sarebbe più opportuno lasciarla per maggior chiarezza, perchè troviamo la stessa dicitura anche nella vecchia legge tirolese. Per una questione di opportunità e di chiarezza ritengo che sia meglio lasciare e non stralciare questa disposizione, perchè fra queste due disposizioni successive non c'è contrasto: una volta parliamo di diritto di rappresentanza ed un'altra volta di diritto di trasmissione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta della Giunta di lasciare l'inciso: « *Fatto salvo quanto disposto nel comma seguente, il figlio vivente è preferito per l'assunzione ai discendenti del figlio premorto. Tra i chiamati alla successione nello stesso grado* », stralciando invece la dizione « *si terrà conto della idoneità a condurre personalmente il maso* ». Chi è d'accordo con questa proposta alzi la mano: approvata all'unanimità.

Passo ai voti la proposta della Commissione di togliere al terzo comma le parole « *non può o* ». Chi è d'accordo con questa proposta? Approvata ad unanimità.

Terzo emendamento. La Giunta propone di togliere dal testo della Commissione, al 4° comma, le parole: « *a termini del presente articolo* ». E' posta ai voti questa proposta: approvata all'unanimità.

Adesso c'è una proposta della Commissione di aggiungere dopo le parole « *in via ereditaria* » la dizione: « *o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria* ». Questo emendamento è accettato dalla Giunta. Chi è d'accordo? Approvato alla unanimità.

Metto ai voti tutto l'art. 18 con gli emendamenti approvati. Chi è d'accordo? Approvato con una astensione.

Passiamo all'art. 24. La Commissione ha deciso di stralciare l'intero articolo.

ERCKERT (S. V. P.): La Giunta è d'accordo!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta della Commissione di stralciare l'articolo, pre-

go alzi la mano: approvato all'unanimità.

Allora sotto l'art. 2, alla prima riga, si cancella il N. 24 che non fa più parte degli articoli che vengono emendati.

Art. 25: al testo della Commissione la Giunta propone di stralciare all'undicesima riga dell'art. 25, cioè all'ultima riga della pagina 2, le parole « uno a », lasciando « la stima eseguita da tre esperti ». Credo che qui si sia tutti d'accordo e si possa votare subito. Pongo ai voti questo emendamento soppressivo delle parole « uno a ». Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Pongo ai voti la proposta della Commissione di inserire all'inizio del 2° capoverso le parole: « A tale scopo il Pretore ». Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Alla 4^a riga della pag. 3 c'è scritto « Fra più interessati ». La Giunta propone di sostituire la parola « interessati » con « coeredi », in modo che suoni così: « tra più coeredi » invece che « tra più interessati ». Chi chiede la parola? Nessuno. E' posto ai voti: approvato all'unanimità.

Al 3° comma, dove si dice: « Nell'accertare il valore del maso... », la Commissione ha stralciato la seguente frase: « Le proporzioni del maso eccedenti il limite massimo fissato nell'art. 2 o le parti che non servono a scopo agricolo dovranno essere valutate a termini dell'art. 24 ». La Giunta è d'accordo con lo stralcio di queste parole, ma propone un nuovo testo al posto del testo stralciato, che suona: « La stima delle parti della massa ereditaria che non servono a scopo agricolo avviene secondo i criteri di valutazione previsti nel C. C. Esse possono essere assegnate ai coeredi se ciò è materialmente possibile e se può avvenire senza pregiudizio per l'economia agricola del maso chiuso ».

Volete spiegare?

CONSIGLIERE: No, è chiaro!

PRESIDENTE: D'accordo con questo emendamento modificato della Giunta?

NARDIN (P. C. I.): Io chiedo all'Assessore un chiarimento su questo: « possono essere assegnate ».

BRUGGER (S. V. P.): Si prevede che nella massa ereditaria, nella quale non c'è solo il maso

chiuso, ma c'è anche un albergo, è possibile che il terreno, sul quale si trova l'albergo, si trovi sulla partita tavolare N. 1. Anzi, ci sono casi non rari in cui l'azienda agricola vera e propria comprende anche un albergo di campagna e questo si trova sulla partita tavolare N. 1. Per la stima noi vogliamo prevedere che questa parte della massa ereditaria non venga stimata come il maso chiuso, ma che la stima venga effettuata in base a criteri normali previsti dal Codice Civile. Qui si prevederebbe il caso in cui la separazione per l'assegnazione ad altri coeredi non sia possibile in base a criteri tecnici. Se, ad esempio ci troviamo con un albergo di campagna che è contemporaneamente azienda agricola, allora non possiamo assegnare quelle stanze che riguardano l'albergo al coerede, ma dobbiamo lasciarle alla massa del maso chiuso. Però noi dobbiamo liquidare questa parte che non è di pertinenza del maso chiuso in base ai criteri normali di stima dei beni previsti dal Codice Civile. Questo sarebbe il concetto dell'emendamento proposto dalla Giunta.

NARDIN (P. C. I.): Si dice che ci « possono » essere dei beni che non servono a scopo agricolo, come nell'esempio dell'albergo di campagna portato dall'Assessore. Cioè c'è una parte del fabbricato ad uso trattoria o albergo di campagna e quindi non dovrebbe, nella valutazione, essere valutato unitamente al resto, però i coeredi, secondo il Codice Civile, hanno determinati diritti per questa parte. Allora, se ciò è materialmente « possibile », che cosa significa « se può avvenire senza pregiudizio per l'economia agricola del maso chiuso »? Se è stabilito che quella parte non riguarda il maso chiuso, è già chiaro che questo non reca pregiudizio alla liquidazione della parte dell'albergo. Si dice: questa è una cosa a sè stante, si deve liquidarla in modo diverso dal maso, perchè non c'entra con il maso. Detto questo secondo quanto stabilisce il Codice civile, può bastare. Mi pare che là si dovrebbe fermare l'articolo.

BENEDIKTER (S. V. P.): No, no, Lei non ha capito.

NARDIN (P. C. I.): Non lo discuterei se avessi capito, perciò chiedo un chiarimento, perchè serve a chiarire meglio; e non lo chiedo per opposizione. Mi pare che dire: « possono essere assegnate ai coeredi, se ciò è possibile materialmente », sia li-

mitativo nei riguardi dei coeredi e secondo me dovrebbe essere stralciato.

BRUGGER (S. V. P.): Non si può stralciare, perchè ho fatto il discorso proprio in questo caso dell'albergo di campagna. Se noi assegnamo le stanze, che riguardano e si riferiscono all'esercizio alberghiero, a questo secondo coerede, che cosa fa questo se non ha tutta la proprietà dell'edificio? Non può fare niente; può solo portare un reddito al proprietario dell'azienda. E' una razionale economia tenerlo riunito e non scinderlo dall'agricoltura, perchè è connesso con questa; sono attività essenzialmente connesse con l'agricoltura. Questo albergo di campagna venderà quel vino prodotto dai propri vigneti ecc. e qui si tratta di attività in molti casi connesse con l'agricoltura. Perciò non è economicamente opportuno scindere queste attività connesse con l'agricoltura dal complesso economico. E' per questo che prevediamo la stima normale per la liquidazione in denaro e non l'assegnazione in natura. Qui ci troviamo anche concordi con la disposizione dell'art. 720 del Codice civile, e noi non facciamo altro che rispettare quella disposizione.

BENEDIKTER (S. V. P.): Vorrei fare una domanda all'Assessore, dire cioè quale sarebbe la mia interpretazione dell'articolo e chiedere se è esatta o meno. Qui ci sono due categorie di parti della massa ereditaria, di cui una, che non serve a scopo agricolo, sarebbe il cosiddetto albergo, cioè parte della stessa casa rustica con alcune stanze a locanda. Ora, con l'ultima frase si vuole non solo raggiungere che queste parti, che non fanno parte dell'azienda agricola, possano essere stimate secondo il valore venale anzichè secondo il valore del reddito e rimangono in natura all'unico assuntore, ma si vuole raggiungere che queste parti separate o separabili possano essere assegnate dal testatore in caso di successione legittima ad altro coerede. Quindi, in questo caso il principio della non divisibilità del maso chiuso, come esisteva, cade per le parti separabili che non hanno nulla a che fare con l'azienda agricola.

BRUGGER (S. V. P.): No, non è così!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ma in seguito all'ultima espressione mi sorge un altro dubbio. Il Codice civile dice che appartiene all'azienda agricola tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi ecc. e

le attività annesse, e per le attività annesse intende ciò che è destinato alla trasformazione dei prodotti secondo il normale uso agricolo. Qui invece non si introduce il concetto del Codice civile, ma si parla di parte di massa ereditaria che non serve a scopi agricoli. Questo concetto di parti che non servono è più restrittivo o più ampio?

BRUGGER (S. V. P.): E' più restrittivo, certamente!

BENEDIKTER (S. V. P.): Bene, sono perfettamente d'accordo che sia più restrittivo e che possa essere univocamente interpretato in questo senso, che cioè sono comprese quelle parti, per esempio, la segheria, di cui si potrebbe dire che è attività annessa perchè serve a trasformare un prodotto dell'azienda agricola che comprende anche il bosco, mentre, secondo questa aggiunta, la segheria potrebbe e dovrebbe poter essere scorporata perchè sarebbe parte della massa ereditaria che non serve a scopi agricoli. Però, dovrebbe essere più chiara questa interpretazione. Non so se forse con qualche altra formulazione si riuscirebbe a chiarirla meglio, perchè non so se è abbastanza chiara!

FORER (S. V. P.): Mir ist der gleiche Zweifel gekommen, den Herr Assessor Brugger vorgebracht hat.

L'art. 17 dice: « Il Codice Civile stabilisce... » ed esattamente specifica quale criterio bisogna applicare per stabilire che cosa sia un maso chiuso e quali siano le parti attinenti che appartengono al maso chiuso e non devono essere stimate separatamente. Quello che non fa parte del maso chiuso, secondo l'art. 17, deve essere stimato separatamente e può essere assegnato, in base all'art. 16, ai coeredi. Con ciò è anche compreso il principio che tutto il resto, quello che non fa parte del maso chiuso, può essere assegnato ad altro coerede. Mi sembra che con ciò tutto sarebbe chiaro e meglio si avrebbe fatto a non introdurre un nuovo principio abbastanza dubbio nella sua interpretazione. Avrei piuttosto preferito dire: « devono essere assegnate ai coeredi... ». Dal punto di vista sociale può essere più corretto, ma dire: « può essere assegnato ad altri coeredi » se la massa ereditaria non basta a pagare la legittima o quando non c'è il testamento che tutta la proprietà ed anche l'albergo deve essere assegnato all'assuntore del maso chiuso, sembrerebbe più chiaro. Non so se riesco a far capire la proposta.

NARDIN (P. C. I.): Siccome abbiamo ancora parecchi dubbi in merito, farci la proposta di tenere sospesa questa parte e, dato che abbiamo diverse ore di fronte nella seconda seduta, eventualmente alcuni consiglieri elaborino una formulazione più felice e più rispondente in merito a questa questione. Questo per non arrivare ad un'affrettata approvazione.

PRESIDENTE: Siamo andati avanti fino all'art. 25 e ci siamo fermati su questo emendamento della Giunta. Intanto vi prego di votare l'accoglimento dello stralcio al penultimo comma. Chi è d'accordo di stralciare il penultimo comma? Approvato all'unanimità. L'ultimo comma rimane. Allora, questo articolo 25 non viene votato, perchè è votato tutto salvo quel punto.

Nel pomeriggio si riprende alle ore 15 con le nuove proposte per quel penultimo comma.

ORE 12.30 UHR

ORE 15.40 UHR

PRESIDENTE: La seduta riprende. Siamo rimasti all'art. 25. Al posto della formulazione della Giunta, al terzultimo comma dell'art. 25 viene proposta la seguente formulazione: « *Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17) non fanno parte del maso chiuso non si applica il 1° comma dell'articolo 25* ».

Abolire la 3ª proposizione.

BENEDIKTER: Perchè diciamo gli art. 5, 18 della legge provinciale sono sostituiti? Noi sostituimo gli articoli della vecchia legge e non della legge tal dei tali. Eventualmente si dica: « della presente legge ».

PRESIDENTE: Ma non della presente legge!

BENEDIKTER (S. V. P.): Questi sono articoli inseriti nella vecchia legge.

PRESIDENTE: Questa è una nuova legge.

BENEDIKTER (S. V. P.): Questi sono articoli che sostituiscono la vecchia legge.

Ich bin dagegen, dass man im Artikel das Gesetz vom 29.7.54 zitiert und zwar deshalb, weil der

Artikel 2 dieses neuen Gesetzes, der jetzt da abgeändert worden ist, so eingeleitet wird: « Gli articoli... della Legge Provinciale 29.3.1954, N. 1 sono sostituiti ». Da haben wir diesen Absatz schon zitiert und damit gilt ohne weiteres das Gleiche, ohne dass man die einzelnen Artikel eigens wiederholen muss.

Vuol dire: gli articoli sono sostituiti con la nuova dizione e la legge dovrà portare questi articoli al posto degli altri.

BERTORELLE (D. C.): No, si deve approvare la nuova legge che viene dopo di questa, ma se si vuole fare un testo unico è un'altra cosa.

UNTERRICHTER (S. V. P.): Non è un testo unico!

PRESIDENTE: Sono questioni formali. Direi che dove c'è scritto « art. 17 della legge 29.3.1954 N. 1 » bisogna inserire la nuova legge.

La frase: « essi possono essere assegnati ai coeredi » è abolita all'art. 25 della nuova o della vecchia legge?

BRUGGER (S. V. P.): Della nuova, perchè è modificata.

PRESIDENTE: Qui si può dire: « all'art. 25 della nuova legge ». Chi chiede la parola su questo emendamento.

NARDIN (P. C. I.): Chiedo un chiarimento all'Assessore competente. Volevo chiedere se non sarebbe più semplice precisare che la successione e la stima delle parti della massa ereditaria, che non servono a scopo agricolo, avvengono secondo i criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, e togliere le parole: « essi possono essere assegnati » che non andrebbero.

BRUGGER (S. V. P.): L'emendamento del dott. Benedikter toglie quest'ultima proposizione che si riferisce al criterio di stima ed al criterio della pertinenza e consistenza del maso chiuso all'art. 17. Ritengo che quanto Lei dice sia completamente preso in considerazione dall'emendamento.

NARDIN (P. C. I.): Però dice che si dovrebbe applicare non la prima parte del primo comma dell'art. 25, ma la seconda parte del primo comma.

BRUGGER (S. V. P.): No!

NARDIN (P. C. I.): L'art. 25, primo comma, suona così: « Se il defunto non ha disposto » ecc. Questo non riguarda la parte estranea al maso che deve essere passata in successione ai coeredi e quindi non deve essere valutata secondo quanto stabilisce questa prima parte dell'art. 25. Cosa significa la seconda parte a cui si riferisce l'emendamento Benedikter? E' piuttosto in relazione all'art. 25 quell'emendamento e non riguarda la vecchia legge, perchè non so come mettere queste due questioni nel primo comma dell'art. 25, collegate a quanto prevede questa parte dell'articolo che stiamo discutendo.

BENEDIKTER (S. V. P.): Tutt'e due queste parti della discussione credo che si possano risolvere facilmente quando si tengono presenti gli art. 16 e 17 della legge. Quindi, qui abbiamo fermo un patrimonio ereditario di cui il maso chiuso può essere anche solo una parte e come tale non divisibile; pertanto l'altra parte, che potrebbe essere l'albergo o la segheria, non rientra in questa parte non divisibile. All'art. 17 è chiarito, credo sufficientemente, che le pertinenze del maso chiuso sono considerate vere e proprie pertinenze ai sensi del Codice Civile, ivi comprese le scorte vive e morte, ma mai qui rientrano gli altri aggregati. Quindi, il concetto di per sè dovrebbe essere sufficiente. Questi articoli 16 e 17 escludono la segheria, l'albergo, la pensione ecc., e non ci sarebbe bisogno di dire che le altre parti devono essere valutate secondo altri criteri non facendo parte del maso chiuso, perchè, se non fanno parte del maso chiuso, non potranno essere valutate secondo i criteri del primo comma dell'art. 25.

Poi c'è la questione del Libro fondiario, cioè dell'iscrizione della partita tavolare. Ho proposto questa esigenza perchè deve essere coordinata con questi due articoli, specificando semplicemente che quelle parti del patrimonio ereditario che non fanno parte del maso chiuso, vedi art. 16, non vengono valutate secondo la regola speciale stabilita dal primo comma dell'art. 25 della nostra legge. Vengono valutate secondo la regola speciale di questa legge solo quelle parti che si riferiscono al patrimonio ere-

ditario che è maso chiuso. Le altre invece, non aventi una stretta pertinenza con l'azienda agricola, vengono valutate secondo il diritto comune. Quindi, mantenere il negativo al primo comma dell'art. 25 va bene, perchè non è presa in considerazione nelle regole speciali la valutazione di quelle parti che non fanno capo al maso chiuso, sia nella prima regola che in quell'altra, poco importa. Entrambe sono regole speciali per la valutazione del maso chiuso. Non vengono prese in considerazione le altre parti del patrimonio per il fatto che non sono parti del maso chiuso, ai sensi dell'art. 17; perciò non rientrano nelle pertinenze agricole e non dovranno essere valutate a norma del primo comma dell'art. 25. Con ciò è detto tutto. Non facendo parte del maso chiuso, potranno essere assegnate per testamento o successione legittima ad altri aventi diritto. Con ciò è chiaro!

NARDIN (P. C. I.): Sono d'accordo su quanto dice il consigliere Benedikter, perchè è proprio la questione su cui volevo arrivare, cioè sempre per la questione della chiarezza; in pratica così succede anche all'art. 720 del C. C.

BRUGGER (S. V. P.): Sì e no!

NARDIN (P. C. I.): Come sì e no! O sì, o no! Per quella parte che non riguarda il maso se è nell'eredità, l'art. 720 del C. C. dice: « *Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia (722, 846) o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (748 c. p. c.)* ».

BRUGGER (S. V. P.): Non va!

NARDIN (P. C. I.): Non è completo!

BENEDIKTER (S. V. P.): No! Riguarda altre cose!

NARDIN (P. C. I.): Allora pongo un'altra domanda: L'art. 720 del C. C. è una parte sufficiente per prevedere la salvaguardia dei diritti dei coeredi per quella parte che non appartiene al maso? Ma si dica di sì, perchè altrimenti siamo contro il Codice Civile!

BRUGGER (S. V. P.): Siamo più sociali del Codice Civile!

NARDIN (P. C. I.): Il Codice Civile prevede la salvaguardia completa, non solo attraverso il 720, ma anche con altri articoli. Allora, per semplicità, mi pare che quando si dice che la successione e la stima delle parti della massa ereditaria che non servono a scopi agricoli avviene secondo i criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, e si toglie « non possono essere assegnati », mi pare che con questo si dica tutto, perchè il procedimento del consigliere Benedikter è lo stesso, solo che egli rimane nell'ambito della legge sul maso chiuso.

Dunque, dal momento che voi avevate scritto « *alla stima delle parti che non formano parte del maso chiuso non si applica il 1° comma dell'art. 25* », io aggiungo solo: « la successione », in quanto così è più completo e la stima delle parti della massa ereditaria, che non servono a scopi agricoli, avviene secondo i criteri di valutazione previsti dal C. C. Con questo si prevede tutto. Ora, non vorrei essere troppo cavilloso, ma era solo per una maggiore chiarezza e, mi pare, per una maggiore semplicità. Però dichiaro che sono d'accordo anche con quanto proposto dal dott. Benedikter perchè prevede, a parere mio, la stessa cosa.

PRESIDENTE: « *Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non formano parte del maso chiuso non si applica il 1° comma del presente articolo* ». Abolire la 3ª proposizione.

BENEDIKTER (S. V. P.): Si deve dire: « *Non si applica il primo comma* » e basta, perchè è lo stesso articolo.

PRESIDENTE: « *Non si applica il primo comma del presente articolo* », bene. Poi togliere la seconda frase proposta dalla Giunta: « *esse possono essere assegnate* ». Chi è d'accordo con questa proposta? Approvata all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 25: approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 27: qui la Giunta accoglie i due emendamenti aggiuntivi proposti dalla Commissione: al 2° comma dire: « *sentito il tutore e la commissione* »; al terzo comma, prima riga, inserire la dizione: « *salvo esplicita rinuncia dei coeredi maggiorenni* », ed al posto della dizione « prezzo ufficiale del grano » mettere: « *indice ufficiale del costo della vita* ».

BERTORELLE (D. C.): Mi pare complicato il riferimento al rapporto dell'indice del costo della vita, perchè il prezzo del grano è una cosa accertabile al mercato in qualunque momento, l'indice del costo della vita si deduce invece attraverso statistiche che possono variare. D'altra parte non ho mai trovato un riferimento simile in una disposizione di legge.

ERCKERT (S. V. P.): Noi abbiamo pensato di non prendere il grano per un certo motivo: voi sapete che il grano un giorno ha un valore enorme ed a volte un valore minimo; perciò non può essere preso come indice per accertare la valutazione dell'aumento del denaro. Se prendiamo invece l'indice ufficiale del costo della vita che viene pubblicato ogni giorno dall'ufficio centrale di statistica, abbiamo un costo che è sicuro e che è anche controllato dal Governo. Quindi, abbiamo come base un atto ufficiale del Governo stesso, perciò è una misura più equa, secondo noi. Se però il privato prende questa clausola di sicurezza allora prende come indice il prezzo della pasta, del grano o del latte, un altro delle patate, dei legumi, della frutta, secondo il territorio dove sono i contraenti. Naturalmente questo indice, se si tratta di più generi, è più sicuro ed è per questo che il prezzo ufficiale del costo della vita, che viene accertato dal Governo in base a tutti i prezzi della produzione nazionale e del costo della vita, ci sembrava più conveniente. Questo era lo scopo.

BERTORELLE (D. C.): Se non viene pubblicato, se la statistica sospende le pubblicazioni?

BRUGGER (S. V. P.): E' un servizio normale dello Stato! Dobbiamo avere fiducia in queste istituzioni.

SCHATZ (S. V. P.): Per sostenere la tesi dell'indice ufficiale del costo della vita, voglio aggiungere che il prezzo del grano non dipende dall'eco-

nomia della provincia di Bolzano. Per esempio, possono essere la Russia o la Cina a dare una produzione molto forte di grano e allora buttano sul mercato internazionale una quantità enorme di grano, e così il prezzo del grano automaticamente diminuisce. Il costo ufficiale della vita rimarrà sempre quello, perciò per i minori ed i coeredi che devono abbandonare il maso, credo che il costo ufficiale della vita sia più perfetto che non il prezzo del grano, il quale non dipende dalla nostra economia — noi di grano ne produciamo una piccola quantità — ma dalla situazione nazionale.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ho visto una proposta dove si dice: « le somme dovute dall'assuntore ai coeredi costituiscono obbligazioni ». Non so se vi sono altri giuristi che si esprimono con queste parole, ma forse la formula più adatta sarebbe semplicemente questa « le somme dovute dall'assuntore costituiscono un'obbligazione di valore »; con ciò è detto che sono soggette alle variazioni ed alle fluttuazioni del valore della moneta. E' quello che diciamo noi, solo che con la proposta della Giunta si stabilisce una misura fissa, cioè quella dell'indice del costo della vita. Qui invece si dice obbligazioni di valore, perciò l'indice dovrà essere ricercato dal giudice; forse sarebbe meglio cercare un indice preciso. La proposta della Giunta indica l'indice medio nazionale della vita.

BERTORELLE (D. C.): Ma è soggetto a valutazioni di ordiné politico!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ma no! L'indice è elaborato dall'Ufficio centrale di statistica.

BERTORELLE (D. C.): Che c'entra, fra due anni non può esservi più!

BENEDIKTER (S. V. P.): L'Ufficio centrale di statistica esisterà sempre. Avrà sempre il compito di elaborare l'indice della vita; come sarà valutato dalle organizzazioni sindacali o dai partiti è un'altra cosa, ma è l'Ufficio centrale di statistica che elabora l'indice medio nazionale. Ora, forse è meglio lasciare questa formulazione, altrimenti si poteva dire che costituisce obbligazioni di valore; con ciò si diceva che dovevano essere valutate secondo le variazioni e le fluttuazioni del valore della moneta ed il criterio era lasciato al giudice. Ma forse è meglio lasciarlo così.

BERTORELLE (D. C.): Dell'oro!

BRUGGER (S. V. P.): No! E' meglio questo!

NARDIN (P. C. I.): A me pare che il criterio del costo della vita sia il migliore. Per arrivare al costo della vita bisogna partire dall'indice, ma non so come si potrebbe valutarlo in questo momento; come avviene l'operazione di valutazione?

BRUGGER (S. V. P.): C'è l'indice del costo della vita e quello si applica, c'è l'indice medio mensile ed in base a questo indice si fa il calcolo.

NARDIN (P. C. I.): Avete fatto le prove di calcolo?

BRUGGER (S. V. P.): Non le facciamo noi per la legge sui masi chiusi.

NARDIN (P. C. I.): Quando si propone una cosa si fa un esempio per se stessi. Per lo meno io!

BRUGGER (S. V. P.): Lo avrà fatto anche Lei come sindacalista con la scala mobile.

NARDIN (P. C. I.): Solo per chiedere se avete fatto i calcoli quando avete esaminato questa proposta. Volevo sentire se, in base a questi calcoli, voi con la conoscenza e la valutazione della situazione, sapete e potete vedere effettivamente che con questi calcoli si arriva alle somme rispondenti adeguatamente. Comunque, il criterio mi pare che sia il migliore.

BRUGGER (S. V. P.): Ma non occorre fare il calcolo per fare un esempio. Credo che se per esempio un'azienda agricola va in successione al 23 dicembre 1954 e sorgono delle obbligazioni verso i coeredi, allora l'indice del costo della vita è « x »; dopo cinque anni questo importo deve essere liquidato con l'indice del costo della vita di « x+3 », allora noi applichiamo l'indice « x+3 » che aumenta di tre il valore della somma corrispondente al 23 dicembre 1954. E' solo un numero di riferimento.

NARDIN (P. C. I.): Quello è il punto di riferimento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta della Giunta di sostituire le parole « prezzo del grano » con le parole: « indice ufficiale del costo della vita ». Chi è d'accordo? Approvato con un'astensione.

E' posto ai voti tutto l'art. 27, con gli emendamenti proposti dalla Commissione: approvato tutto l'articolo con 2 astensioni.

Art. 31: la Commissione ha proposto lo stralcio, mentre la Giunta propone un nuovo testo che leggo:

« Se un maso chiuso al momento in cui hanno inizio gli effetti legali di cui all'art. 8, è comproprietà di due o più persone, e se la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o testamentaria, il chiamato all'assunzione e i coeredi hanno facoltà di procedere alla divisione ed all'assunzione in conformità degli artt. 18-27 della presente legge.

L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto, se entro due anni dal momento suddetto non dichiara di voler assumere il maso. Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di assumere il maso, se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione di chi lo precede, non dichiara di voler assumere il maso.

Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'Ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane esistente la comproprietà. In caso di vendita di singole quote di proprietà, ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732 del Codice civile ».

BERTORELLE (D. C.): Questo art. 31 regola la comproprietà. A questo proposito vorrei fare presente una situazione che si presenterà certamente o si sarà già presentata. Nel periodo del vacuum della legge dal 1929 al 1954 molti masi sono divenuti di comproprietà fra diverse persone. Questa comproprietà è durata 5 o 20 anni, o perchè i coeredi andavano d'accordo fra di loro, o perchè non trovavano un accordo nella divisione, dato che la legge nel 1929 veniva abrogata e nelle precedenti leggi non c'era alcuna disposizione che tutelasse l'assuntore. Non trovavano un accordo e continuavano a rimanere e si è consolidata questa situazione di

comunione. Che cosa succede adesso? Succede che uscita la legge del 1954 il titolare, colui che dovrebbe diventare l'assuntore, salta fuori e dice che vuole avere il maso, e manda via tutti. In molti casi si tratta anche di gente anziana, fratelli di 40 anni che non possono trovare un'occupazione, se sono mandati via. Succede anche — sono a conoscenza di alcuni casi — che l'assuntore del maso, persona che non si è mai preoccupata del maso, in base alla nuova legge, saputo il suo diritto, vuole mandare via tutti, o ha già mandato via questa gente, la quale sarà liquidata secondo i criteri dell'art. 25 con una somma molto modesta. Questa gente, per conto mio, anche se non avesse ogni diritto di proprietà, ha acquisito un certo diritto. Ha acquisito un diritto, perciò non possiamo in un certo momento regolare la loro posizione mandandoli semplicemente via.

Come si può rimediare in questi casi? Può darsi che quanto propongo non soddisfi completamente le esigenze di questi coeredi, comunque ritengo doveroso fare un passo a questo riguardo proprio in considerazione delle esigenze di carattere sociale. In sostanza proporrei che, qualora la comunione o la comproprietà è iniziata posteriormente al 1929 ed attualmente perdura da tempo notevole, da 5 o 7 anni, il prezzo di assunzione venga determinato non in base all'art. 25, ma secondo criteri di stima dei beni rustici non contemplati nella presente legge.

BENEDIKTER (S. V. P.): Questa è la proposta?

BERTORELLE (D. C.): Sì, è la proposta. In questo modo daremo una soddisfazione di carattere economico maggiore ai coeredi, e nello stesso tempo il fatto stesso che l'assuntore debba liquidare il fratello in base a criteri di prezzo normale dei beni rustici non contemplati nella presente legge porrà l'assuntore in grave preoccupazione e questi ci penserà molto prima di venire ad una decisione che porta ad una ingiustizia di carattere sociale. Quindi, se la divisione ci sarà, sarà più equa, e se questa gente deve andare fuori, avrà una liquidazione maggiore; se non ci sarà una divisione si manterrà questo stato di comunione e questa comunione col passare degli anni si esaurirà. Per questo volevo proporre di aggiungere dopo il primo capoverso il seguente nuovo comma:

« In questo caso però il prezzo di assunzione verrà determinato in base ai criteri di stima dei beni rustici non contemplati dalla presente legge, qualora la comunione sia iniziata successivamente al 1.7.1929 e perduri da almeno 5 anni ».

Ho proposto il termine di cinque anni, perchè ritengo che quando questa gente è rimasta 5 anni insieme, si siano consolidati certi diritti, ma questo termine si può anche portarlo a 7 o 8 anni. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE: Allora, dopo la parola « legge », bisogna aggiungere questo emendamento.

BRUGGER (S. V. P.): Se questo emendamento dovesse essere accolto, al capoverso precedente dobbiamo fare un'eccezione precisa, perchè all'art. 25 noi abbiamo detto dal 18 al 27, cioè compreso anche il 25, ma l'emendamento è in contraddizione con quanto disposto all'art. 25.

BERTORELLE (D. C.): Si può aggiustare.

BRUGGER (S. V. P.): Però d'altro canto direi che quando noi parliamo di valore venale parliamo anche di valore capitalizzato in base al reddito, che è molto affine al valore venale che ricaviamo in base all'art. 25, non il valore di affezione che è sempre maggiore. Infatti, se noi liquidiamo i coeredi in base ai criteri previsti dall'art. 25, i quali poi con questo importo vanno nella pianura padana per acquistare dei fondi rustici, vedremo che potranno acquistare tanti ettari quanti ne aveva l'azienda agricola in montagna, perchè qui in Alto Adige ci troviamo di fronte al valore di affezione quando si tratta di fondi rustici. Questo valore di affezione però non lo possiamo confondere con il valore venale. Il perito stima il valore venale in base al reddito quando si tratta di oggetti che per destinazione producono un reddito. Ritengo inoltre che, se lasciamo in questo caso il criterio del valore della stima prevista dall'art. 25, non commettiamo un'ingiustizia sociale nè nei confronti dei coeredi nè verso gli assuntori. Noi obblighiamo l'assuntore, quando lo facciamo assumere, di stare sul maso per almeno dieci anni, e di pagare per 20 anni, prima di avere la proprietà dell'azienda, perchè occorrono 20 anni finchè ha pagato i coeredi in base al reddito. Noi obblighiamo l'assuntore ad investire il suo capitale in una determinata attività agricola che rende solo il 2 o 3%, mentre i coeredi ai quali diamo il denaro in mano, possono investirlo in attività che rendono anche il 5 o 6%. Quindi ritengo che non si possa parlare di ingiustizia sociale, la quale avverrà proprio in caso di risoluzione della proprietà in base a questo articolo.

BERTORELLE (D. C.): E' tutto un altro discorso quello che fa Lei!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich war überzeugt, dass dieser Antrag von Bertorelle eigentlich schon durch die Abänderungsvorschläge des Ausschusses vorweggenommen sei, dass im Falle der Auflassung eines Miteigentumsverhältnisses nach Inkrafttreten unseres Höfegesetzes auf jeden Fall diese Miteigentümer, die enteignet werden, den Verkaufswert, den Verkehrswert beanspruchen können. Nach meiner Ansicht braucht nur der Bezug auf Art. 18-24 und 25 herausgenommen werden.

ERCKERT (S. V. P.): Quando abbiamo discusso questo articolo c'erano due casi: la comproprietà che può derivare da una compravendita, se, per esempio, in tre acquistiamo un maso. In questo caso non si applica la legge sul maso chiuso. Se uno solo vuole avere la proprietà, deve acquistare le quote degli altri.

Il secondo caso è quello che rientra in questo articolo, cioè questo maso è passato in comproprietà in seguito a successione testamentaria. In questo caso c'erano alcuni, come per esempio l'Assessore, che insistevano di lasciare anche qui la stima in base al reddito, e l'Assessore diceva, come ha detto adesso, che il valore della stima in base al reddito corrispondeva praticamente al valore venale, perchè l'altro è un valore di affezione. Gli altri, il dott. Schatz ed anche il dott. Benedikter, dicevano che anche questo caso, siccome si tratta di un diritto acquisito, dovrebbe essere trattato nella stessa maniera come se fosse acquistato in base alla compravendita. Queste sono due tesi diverse. Penso che tanto l'una quanto l'altra non nuoceranno, ma lascio al Consiglio la decisione.

BRUGGER (S. V. P.): Ich möchte daraufhin, auf Grund meiner Vorreden, darlegen, dass ich behauptet habe: Wohlerworbene Rechte. Aber von wohlerworbenen Rechten braucht man gar nicht zu sprechen. Es sind keine Rechte, die wohlerworben sind, verletzt, deshalb habe ich meine Darlegung dem Herrn Bertorelle gegeben. Das war das Thema meiner Darlegung.

Zweitens glaube ich, dass dieser Abänderungsantrag in dem Sinne zu verstehen ist, dass er ausschliessen möchte, dass die Übernahme auf Grund des Art. 31, das heisst auf Grund des in diesem Artikel vorgesehenen *Verfahrens* erfolgen soll. Herr

Bertorelle, glaube ich, wünscht, dass die Übernahme auf Grund des bürgerlichen Gesetzbuches erfolgen soll.

Dicevo che il procedimento di assunzione, secondo la sua tesi, dovrebbe avvenire, se ho compreso bene, in base al criterio normale di stima dei beni previsto dal Codice civile, e non in base all'art. 25. Allora quelle mie proposte sono state tutte degli esempi, perchè volevo dimostrare o cercare di dimostrare che non si può parlare di divisione di diritti acquisiti, non esistendo differenza sostanziale e essenziale fra valore venale, che risulta dalla stima in base ai redditi e il valore effettivo. Quando diciamo valore venale prendiamo sempre come criterio il valore di affezione che esiste in provincia di Bolzano.

BENEDIKTER (S. V. P.): Secondo me non si può parlare di diritti acquisiti nel senso che questi proprietari hanno diritto alla proprietà, cioè hanno praticamente un diritto, perchè in tutti questi casi in cui esiste una comproprietà non si applica la legge. In questo senso non esiste un diritto acquisito. Esisterebbe invece un diritto acquisito, nel senso che sono diventati comproprietari, quando questo principio non esisteva. E' vero che in base alla nuova legge non possono vantare delle pretese di conservazione del diritto di proprietà, ma avrebbero un diritto acquisito nel senso che questo diritto di proprietà viene loro indennizzato secondo i criteri normali. Il diritto di proprietà è un diritto inviolabile, ma può essere espropriato; quando viene espropriato viene indennizzato secondo criteri fissati a priori e quindi secondo principi generali. Anche in questo caso non avrebbero diritto alla non applicazione della legge sui masi chiusi, che sarebbe contro la ragione di tutta la legge, ma hanno il diritto di essere liquidati secondo il principio generale.

BRUGGER (S. V. P.): Dell'espropriazione?!

BENEDIKTER (S. V. P.): Il principio generale del Codice civile!

Questo si intende dal punto di vista di stretto diritto, cioè dal punto di vista delle ripercussioni che hanno una simile norma sui masi chiusi. Credo che in queste condizioni ci sia un quinto di questi masi chiusi, quindi circa 2400 masi. Riteniamo che economicamente sia una cosa sopportabile per l'assuntore, ma se fosse possibile, per questa parte, stabilire un criterio di liquidazione normale, credo che sarebbe più giusto.

ERCKERT (S. V. P.): Per conto mio sono del parere del dott. Benedikter e dell'avv. Bertorelle, ma bisogna anche pensare ad altri fattori. Se uno di questi 5 che sono comproprietari deve o vuole far valere il suo diritto di assunzione, praticamente non può farlo valere perchè il prezzo sarà troppo alto.

BRUGGER (S. V. P.): Di affezione!

ERCKERT (S. V. P.): Non di affezione, parlo del prezzo di valore venale, come viene giudicato agli effetti delle tasse ecc.; questo è il valore venale. Tutti i contadini sanno qual'è il valore venale. Quando si domanda a uno quanto costa un frutteto e lui dice 7 milioni, questo non è il prezzo di affezione, ma è il prezzo venale; il valore in base alla stima sarà di tre milioni. Questa sarebbe una cosa a cui bisogna pensare, e vedere se in questa maniera raggiungiamo lo scopo. Questo articolo ha un solo scopo: arrivare a che il maso chiuso sia il maso di uno solo, in modo che possa meglio gestirlo. Quando naturalmente le condizioni sono tali che uno non può assumerlo, allora rimane per molti anni comproprietario e questo stato di cose, tante volte, o quasi sempre, nuoce allo sviluppo dell'economia.

BERTORELLE (D. C.): Questa preoccupazione che espone il Presidente l'avevo anch'io, e l'ho ancora, ma abbiamo posto il principio generale della indivisibilità del maso, della devoluzione del maso ad una unica persona, e questi sono i principi generali, per i quali è stata fatta la legge. Dobbiamo naturalmente applicare questi principi con quella elasticità che viene data dalle situazioni particolari in cui ci troviamo. Nella discussione precedente una delle preoccupazioni era sempre stata questa: che cosa faranno quelli che devono andarsene? Tutte le critiche mosse alla legge sono sempre state dirette in questo senso, e tutti, sia a Bolzano che a Roma, hanno ritenuto che la legge, da un punto di vista economico, rappresentasse un indice di progresso della nostra popolazione in regione, in seguito anche a quel principio generale affermato dal Codice civile, quando parla di minima unità vitale. Ma la preoccupazione era sempre questa: che cosa fanno quelli che devono andarsene? Allora si diceva che sarebbero intervenuti anche gli agricoltori, che avrebbero messo a posto questa gente, e così gli artigiani avrebbero aiutato a sistemare questa gente, ma se questa gente ha una certa età, se questi comproprietari sono per dieci anni insieme, credete che adesso si possa rompere questa comunione e costrin-

gere questa gente a trovare lavoro fuori, dando loro una liquidazione che può essere protratta nel tempo, perchè secondo la legge può essere liquidata in 5 anni? Che cosa farà questa gente che se ne va ad una certa età, con pochi soldi in tasca e la promessa che entro cinque anni si darà la rimanente somma? Per questo dico che, con l'introduzione di un principio del genere, sarà difficile in certi casi avere una divisione, proprio perchè molti comproprietari rimarranno tali ancora per pochi anni, finchè il tempo risolverà certe situazioni.

BRUGGER (S. V. P.): I comproprietari aumentano con il tempo, non diminuiscono!

BERTORELLE (D. C.): Non è vero, perchè non sono giovani, ma sono i più anziani. Quindi, imporre che il principio della valutazione dei beni avvenga secondo la stima normale sarà una remora all'immediata divisione. Ci penseranno su, faranno i loro calcoli, troveranno una soluzione e per i casi in cui mancherà l'accordo deciderà il giudice, il quale è un uomo anche lui, animato da buone intenzioni, di fare cioè in modo che la legge sia applicata con un certo buon senso. Viceversa dire: potete liquidare secondo i criteri dell'art. 25 ed avete 5 anni di tempo, significa dire: mandate via i fratelli e le altre persone e restate come padrone. Alcuni casi che sono capitati hanno portato veramente uno squilibrio in certi centri, e noi, che siamo qui e trattiamo questa legge, dobbiamo pensare a questi casi. Non ho detto — dice bene il dott. Benedikter — che certe situazioni particolari devono impedire l'applicazione della legge, no, anche a questi si applica la legge! Anche se non si sono acquisiti diritti di comproprietà per non applicare la legge, certamente delle attese si sono verificate; non chiamiamoli diritti, ma aspettative, attese. Per cui rompere tutto ad un tratto è una cosa difficile.

BRUGGER (S. V. P.): Adesso si potrebbe risolvere la questione principale. Ammettiamo l'assunzione di questa azienda o non l'ammettiamo? Se ammettiamo l'assunzione ammettiamola in base all'articolo ed alla procedura dell'art. 25 o in base ai criteri normali di stima. Se l'ammettiamo in base ai criteri normali di stima dei beni — il Presidente della Giunta ha parlato chiaro — è impossibile che uno con questo onere possa assumere il maso per il fatto che i valori dei fondi rustici in Alto Adige sono eccezionalmente alti. Io sarci d'accordo di abbandonare il principio dell'obbligatorietà o dell'as-

sunzione sotto la condizione che la quota dei coeredi venga venduta al comproprietario originale e non a terzi. Allora sono d'accordo!

BERTORELLE (D. C.): Questa variazione è anche più sociale.

BRUGGER (S. V. P.): E così anche la Sua preoccupazione per quei vecchi è a posto.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich glaube, verantworten zu können, wenn ich sage, dass ein 1/5 der geschlossenen Höfe Gefahr läuft, nicht geschlossene Höfe zu werden. Ich wäre schon dafür, dass man die reale Möglichkeit bietet, dass es tatsächlich wieder geschlossene Höfe werden, und soviel als möglich geschlossene Höfe wiederhergestellt und neue gegründet werden. Also zwischen der Wahl, einen Verkehrswert vorzuschreiben und der Wahl, vielleicht Tausende von geschlossenen Höfen nicht zustandekommen zu lassen bin ich dafür, dass soviel als möglich geschlossene Höfe wiederhergestellt werden.

FORER (S. V. P.): Sono del parere che si possa accettare quello che era previsto dalla prima stesura della legge in vigore e quello che è stato proposto dalla Giunta, cioè di applicare anche in questi casi l'art. 25 per quello che riguarda i criteri di stima delle rispettive quote spettanti agli eredi, per un motivo di cui finora non si è parlato. Non posso condividere le preoccupazioni sociali espresse dal consigliere Bertorelle per il semplice motivo che nel futuro probabilmente i coeredi avranno una quota molto maggiore di quella che potranno avere se sono comproprietari e se uno assume il maso in comproprietà. Queste comunioni derivano quasi sempre dalla mancanza di testamento. Se il testatore ha la sicurezza che quella parte che il Codice civile gli riserva non sarà suddivisa in parti uguali fra tutti i coeredi, molto probabilmente quella parte la darà più facilmente all'assuntore che non ai coeredi. Se ammettiamo che in questi casi i comproprietari sono pochi, due o tre, anche stimando il maso in base all'art. 25, questi avranno un importo abbastanza cospicuo. Se sono in molti, allora sarà impossibile che uno possa assumere il maso e pagare non solo la legittima, ma anche la parte che spetta a ciascuno dei coeredi. Sono sicuro che se si risolve la questione in questo senso, questi coeredi ed i comproprietari avranno di più di quello che avranno i coeredi

quando entrerà in vigore la successione legittima testamentaria in base a questa legge.

ERCKERT (S. V. P.): Abbiamo sentito le diverse tesi e sono del parere del consigliere Forer, che, in un certo senso, dà ragione al consigliere Bertorelle, il quale dice: quando si legge solo il testo della legge, si ha una certa preoccupazione dal punto di vista sociale, viceversa, quando si applica il valore venale, ci sono le difficoltà dell'assuntore. In pratica ci saranno pochi casi nei quali potranno venire fuori delle difficoltà, ma ci saranno maggiori casi in cui i fratelli vivono in comunità. Ma non funziona neanche se il maso rimane in comproprietà ed in linea di massima i fratelli, che devono accettare la loro quota, riceveranno sempre la quota della successione testamentaria, dove questa si riduce alla legittima. Penso che il valore di stima, in base al reddito, sarebbe giustamente il valore venale. Ho visto che il valore venale nelle stime di solito è il doppio del reddito, cosa che non è giusta. Vi sono alcuni casi, nei quali uno intende acquistare un pezzo di terreno perchè gli occorre per ingrandire il cortile; allora il metro quadrato, che vale mille lire, viene stimato 10 mila lire e si dice che questi fondi a frutteto valgono 10 mila lire, mentre non è vero! La verità è che il frutteto vale 3 o 4 mila lire il mq., e non 7, o 8, o 9 mila lire! In via di massima credo che non facciamo male a lasciare il testo proposto dall'Assessore che è stato accettato dalla Giunta. Pregherei di lasciare questo testo. Del resto spero e penso che quelli che devono fare le stime in questi casi eccezionali avranno sempre la possibilità di accertare questo reddito in modo tale che nessuna parte venga danneggiata, perchè la stima del reddito è lasciata al libero giudizio dei periti.

UNTERRICHTER (S. V. P.): Bisogna tenere presente una cosa. Di tutte queste stime non ho mai visto altre che quelle fatte sul reddito; anche se si fanno altre stime si può dire che il reddito è tanto e vale tanto. Poi si possono aggiungere altre considerazioni: se il maso è dotato di edifici adeguati, non occorre costruire altri edifici, cosicchè aumenta un po' il valore di questa unità. Se invece non è dotato sufficientemente di edifici, cioè si deve costruire un edificio, allora diminuisce il valore. Posso aggiungere un criterio o togliere un criterio, ma la base è sempre il reddito. Se parliamo di stime come le possiamo vedere ogni giorno, troviamo persino dei valori maggiori, tanto è vero che nelle zone dell'Alto Adige, dove c'è tanta richiesta di terra, i terreni di solito valgono il 10% di più. Ho visto an-

che una stima che ho fatto fare recentemente da tecnici per una cooperativa. La stima diceva: il maso vale 30 milioni, però siccome in quella determinata zona c'è una determinata coltivazione che attualmente rende molto, in quella zona i terreni valgono il 10% di più. Ma la base è sempre il valore del reddito, perchè la cosa vale in base a quanto rende. Poi ci saranno altri criteri aggiuntivi. Noi dobbiamo sempre partire dal fatto che in Alto Adige non esiste un vero mercato dei terreni, mentre in altre provincie, nella pianura Padana, esiste un vero mercato dei terreni; ci sono dei sensali che dicono che il campo vale tanto e c'è su per giù una borsa. Da noi invece questa borsa non c'è e quindi ci sono prezzi di affezione. Se oggi devo fare una stima, posso stimare il terreno e dire che è dotato di casa e poi aggiungere o togliere qualche cosa, ma siccome c'è mancanza di terra in Alto Adige si può aumentare il valore, ma la vera base della stima è sempre il reddito e su questo nessuno potrà dire di no; sicchè sono per il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento Bertorelle? Respinto con 4 favorevoli e 10 contrari. Metto ai voti l'art. 31: approvato.

Art. 33; questo articolo è stato stralciato dalla Commissione, mentre la Giunta propone il seguente nuovo testo:

« Qualora gli eredi si siano accordati circa l'assunzione del maso, l'ammontare del relativo prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione, se ne farà menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità ed in tale caso il Pretore deve verificare l'accordo raggiunto in conformità all'art. 16 del R. D. 28.3.1929 N. 499 e darne atto nel certificato rilasciandolo conformemente. Ove il Pretore avesse determinato il valore del maso a norma dell'art. 25, la relativa ordinanza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato di eredità sarà assegnato il maso chiuso all'eredità assuntore coll'obbligo di pagare in contanti ai coeredi le quote risultanti dal decreto di determinazione del valore del maso. Quando l'eredità comprendente il maso si devolve in favore di discendenti minorenni, la assunzione del maso potrà essere rinviata non oltre il raggiungimento della maggiore età del coerede più giovane, senza però passare la data del compimento del 35° anno di età dell'assuntore. In tale caso il Pretore rilasciando il certificato di eredità a tutti i coeredi inserisce la clausola che il chiamato alla assunzione può far valere il suo diritto all'assunzione entro i termini sopra indicati.

Tale clausola forma oggetto di annotazioni nel Libro fondiario ».

FORER (S. V. P.): Vorrei domandare all'Assessore chi decide su questa facoltà di rinvio dell'assunzione da parte dell'erede.

BRUGGER (S. V. P.): Il Pretore decide, su proposta del tutore ed in sede di liquidazione dell'eredità.

FORER (S. V. P.): Può imporre il Pretore o lo può fare solo a richiesta dell'assuntore o a richiesta dei coeredi?

BRUGGER (S. V. P.): Lo può fare a richiesta.

FORER (S. V. P.): Non può farlo d'ufficio?

BRUGGER (S. V. P.): A richiesta del tutore.

FORER (S. V. P.): D'ufficio non può farlo. Allora non mi sembra che sia troppo chiaro.

BRUGGER (S. V. P.): D'ufficio non può farlo.

BENEDIKTER (S. V. P.): In der 5. Zeile heisst es: ... « Il Pretore deve verificare... Da muss es doch heissen: « certificare ». Dann, weiter unten, heisst es: ... « nel certificato di eredità sarà assegnato il maso chiuso... ». Mir kommt vor, es wäre richtiger « Il maso chiuso sarà assegnato all'erede... ». Und dann weiter unten noch: « ...coll'obbligo di pagare in contanti ai coeredi le quote... ». Das « in contanti ai coeredi » passt nach meiner Ansicht auf keinen Fall.

PRESIDENTE: Nel certificato di eredità il maso chiuso sarà assegnato all'erede assuntore con l'obbligo di pagare in contanti ai coeredi le quote. Altro che chiede la parola?

NARDIN (P. C. I.): Non si potrebbe togliere: « senza passare la data del 35° anno di età »?

BRUGGER (S. V. P.): No, perchè danneggiamo i coeredi; quello lo può assumere quando vuole e gli altri aspettano e possono aspettare. Qui dobbiamo dare un termine, per forza!

NARDIN (P. C. I.): Ho il piacere che l'Assessore se la prenda a cuore fino ad arrabbiarsi! Adesso vediamo un po': 14 anni di differenza non bastano? Non so, ponendo il caso più assurdo, non vedo fino a quanto ed in che modo si riesca a danneggiare così. Forse ci darà una spiegazione l'Assessore.

BRUGGER (S. V. P.): Non si tratta di regolamento o procedura per il rilascio dei certificati, ma si prevedono i casi in cui, primo: quando gli eredi si accordano; secondo: quando gli eredi non si accordano e li accorda il Pretore; terzo: quando sono minorenni. Il consigliere Nardin ha sollevato la questione se sia necessario il termine del 35° anno, ma qualcuno potrà anche dire che questo termine è troppo lungo. Prendiamo due esempi differenti. C'è una famiglia: il padre proprietario, muore, il figlio più anziano ha 18 anni, il più giovane ha due anni. E' un caso questo che non è raro. Con 21 anni l'assuntore può assumere il maso, se vuole, però l'assunzione può anche essere rinviata; in questo caso il maso deve essere assunto quando l'assuntore avrà 35 anni, perchè c'è il minorenne che ha solo 20 anni. Dunque, dobbiamo porre un termine massimo per l'assunzione del maso. Il maggiorenne deve assumere il maso anche quando l'ultimo nato diventa maggiorenne.

PANIZZA (D. C.): Anche se non ha 35 anni?

BRUGGER (S. V. P.): Sì, anche, perchè dobbiamo prevedere anche il caso che il secondo abbia 21 anni ed il primo 26; quindi con 26 anni può assumere il maso, perchè l'ultimo è diventato maggiorenne. Però se non si prevede il termine dei 35 anni, l'assuntore può assumere il maso quando vuole, e così i coeredi devono aspettare fino all'infinito, quasi, per avere le loro quote. A noi interessa che i coeredi abbiano le loro quote in un termine abbastanza ragionevole.

FORER (S. V. P.): Devo ritornare su una domanda che ho fatto prima. Mi sembra che nei confronti dei coeredi non sia giusto che l'assuntore pos-

sa rinviare l'assunzione del maso, perchè da quanto si desume dalle parole precise del testo del comma, questa facoltà di scegliere il momento di assunzione è lasciata esclusivamente alla discrezione dell'assuntore. Cioè l'assuntore, se lo ritiene opportuno ed utile per il suo tornaconto, può rinviare l'assunzione di 10 o 15 anni, finchè il coerede più giovane abbia raggiunto la maggiore età, ma non c'è nessun obbligo da parte dell'assuntore nei confronti di questi minorenni. La legge non dice che non può assumere il maso, perchè può anche assumerlo un mese dopo che è stata aperta l'eredità; la legge non dice che l'assuntore ha l'obbligo, nei confronti dei coeredi, di aspettare finchè il coerede minore abbia raggiunto questa età di 21 anni. Quindi, possono trascorrere 10 anni o 15 anni finchè l'assuntore è obbligato ad assumere il maso. Io non sono un professore di italiano, ma mi sembra che il testo sia poco ortodosso, quando si dice: « a ciascun erede deve essere rilasciato un certificato di eredità ».

CONSIGLIERE: No!

FORER (S. V. P.): Sì, « rilasciando il certificato di eredità all'erede ». Questa clausola non la capisco. Serve a sapere che l'assuntore ha il diritto di assumere il maso quando il minore ha raggiunto i 21 anni di età. Non mi sembra che tuteli l'interesse del minore. Si inserisce la clausola che il chiamato all'assunzione può far valere il suo diritto non in qualunque tempo come proposto una volta, ma fino al 21° anno di età del minore più giovane o fino all'età di 35 anni da parte sua. E' alla discrezione di ognuno, secondo me, di interpretare le parole come stanno qui. Non possono essere interpretate altrimenti. L'assuntore ha il diritto di assumere il maso quando vuole entro questo termine. Non mi sembra giusto nei confronti dei coeredi.

BRUGGER (S. V. P.): Per il rilascio del certificato di eredità, in tutti i casi, abbiamo previsto un accordo dei coeredi; è il documento con il quale il Pretore giudica qual'è l'assuntore del maso in base all'art. 15, dopo la stima fatta. In questo caso il tutore dei coeredi può chiedere al Pretore che, nel caso vi siano dei minori, sia posto un termine all'assuntore quando dovrà assumere il maso; può chiederlo perchè si tratta di casi di transazione fra coeredi e questa condizione può essere fatta in sede preventiva al rilascio del certificato di eredità.

BENEDIKTER (S. V. P.): Das soll ja eine Bestimmung sein, die die Miterben schützt, nicht eine

Bestimmung über die Minderjährigen. Wenn man dem Übernehmer einen Aufschub gewährt, sollte nach meiner Ansicht nicht irgendwie die Tatsache in Erwägung gezogen werden, dass noch ein jüngerer Bruder da ist, sondern diese Verlängerung, dieser Aufschub der Übernahme sollte nur auf Verlangen der minderjährigen Miterben, also deren Vormund gewährt werden. Also nur „su richiesta“ del rappresentante legale“ oder „del tutore del minorenne“ und nicht auf Antragstellung des Übernehmers, denn das wäre, meiner Ansicht nach, ein Widersinn. Sein Interesse ist es, den Hof zu übernehmen, und wenn er ihn übernehmen will, muss er natürlich auch bereit sein, diese Übergangsklausel mit in Kauf zu nehmen, bzw. die andere Bestimmung, dass er noch einen Aufschub bis zu 5 Jahren erhalten kann. Das ist eine Klausel zu seinem Schutze, aber andere Klauseln zu seinem Schutze sollte es nicht geben. Das Weitere soll dann vom Richter im Erbschein festgehalten sein.

BRUGGER (S. V. P.): Wir müssen aber nicht nur die Weichenden schützen, sondern auch die minderjährigen Hofübernehmer. Wenn z.B. Kinder zwischen 5 und 12 Jahren da sind, dann müssen wir bei der Übernahme das Interesse des 12jährigen Hofübernehmers und nicht das Interesse der Weichenden vertreten.

PRESIDENTE: C'è un emendamento sostitutivo della seconda parte dell'articolo, cioè a partire da laddove si dice: « *Quando l'eredità comprendente il maso si devolve in favore di discendenti minorenni, la assunzione...* »; il nuovo testo suona così: « *Quando l'eredità comprendente il maso chiuso è devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del rappresentante legale dei minorenni, l'assunzione del maso può dal Pretore essere rinviata fino al raggiungimento della maggiore età del coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 35° anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il Pretore indica il termine della assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel Libro fondiario* ».

FORER (S. V. P.): Ich glaube, wenn man den Artikel so annimmt, kommt man wieder in eine grosse Schwierigkeit. Nehmen wir einmal folgenden Fall an: im Augenblick, wo die Erbschaft anfällt, sind 8 Kinder da; drei davon sind volljährig und fünf minderjährig. Einer der Minderjährigen ist 10 Jahre alt. Der Vormund der Minderjährigen sucht um

Aufschub an. Dieser Aufschub wird gewährt bis der jüngste Sohn 21 Jahre alt ist. Das bedeutet, dass die Übergabe des Hofes um 11 Jahre hinausgezogen wird. Dies würde ja einerseits für den Hofübernehmer keine besonderen Schwierigkeiten bedeuten und andererseits wären die Minderjährigen dadurch irgendwie geschützt.

Was aber, frage ich mich, passiert mit den anderen, die im Augenblick der Erbschaft volljährig waren? Die sind vielleicht 23-24 Jahre alt. Sie wissen genau, dass sie nicht den Hof übernehmen dürfen, weil bereits im Erbschein festgelegt ist, wer der Besitzer, der Hofübernehmer ist. Somit sind die drei Volljährigen gezwungen, 11 oder 12 Jahre zu warten, bis sie ein Recht auf ihren Pflichtteil haben. Nach den anderen Bestimmungen dieses Gesetzes ist der Hofübernehmer erst verpflichtet, den Pflichtteil auszuzahlen, sobald er den Hof übernimmt. Auch dann besteht noch die Möglichkeit, dass die Kommission einen Aufschub von 5 Jahren gewährt. Es wäre also praktisch und theoretisch möglich, dass diese Miterben, die im Augenblick des Erbanfalles volljährig sind, 10 bis 15 Jahre warten müssen, bis sie ihr Erbteil bekommen. Vielleicht wäre es also gut, wenn man hier im Gesetz noch einen Zusatz machen würde, in welchem festgelegt wird, dass die Auszahlung des Erbteiles auf keinen Fall über 5 Jahre, vom Termin der Ausstellung des Erbscheines an, hinausgeschoben werden darf. Vielleicht könnte man dadurch diese Schwierigkeit beheben.

PRESIDENTE: Allora si stabilisce di togliere il 35° anno e di mettere il 30°. Il termine è ridotto da 35 anni a 30 anni. Altro che chiede la parola?

BRUGGER (S. V. P.): Noch einmal lesen, bitte.

PRESIDENTE: (legge l'emendamento - liest den Abänderungsantrag).

BRUGGER (S. V. P.): Aus dem Artikel geht klar hervor, dass dieses Übergangsrecht aus dem Erbschein hervorgeht.

PRESIDENTE: In tale caso il Pretore indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretando anche l'annotazione del termine nel Libro fondiario.

BENEDIKTER (S. V. P.): Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass der Termin festgelegt wird, mit Rücksicht auf das Alter. Er kann ja sterben, es kann ihm ein Unglück passieren u.s.w. Der Termin, das Datum der Hofübernahme muss festgelegt werden.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo alla seconda parte dell'art. 33. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Pongo ai voti tutto l'art. 33: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 36: la Commissione ha proposto lo stralcio del secondo comma.

La Giunta propone una nuova dizione del secondo comma. La leggo: « *Gli atti e contratti espletati senza il parere o l'autorizzazione della Commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, sono nulli* ».

BENEDIKTER (S. V. P.): All'art. 36 della legge entrata in vigore, il secondo comma non prevede la nullità, ma solo l'impugnabilità degli atti legali contrari alle disposizioni della legge sui masi chiusi. E' comunque contrastante con la disposizione contenuta nella presente legge, in quanto, secondo me, le disposizioni della presente legge sono di diritto cogente e quindi tutti gli atti comunque contrastanti dovrebbero essere dichiarati nulli e non solo quelli che non hanno il parere della commissione; che è un mezzo per garantire l'efficacia della legge, ma non l'unico mezzo. Quindi, secondo me, bisognerebbe ripetere l'intero secondo comma sancendo la nullità.

ERCKERT (S. V. P.): Lasciando il testo vecchio.

BRUGGER (S. V. P.): Possiamo inserire il vecchio testo.

PRESIDENTE: L'art. 36 nella formulazione della Giunta l'ho già letto. All'art. 36 c'è un emendamento firmato da tre consiglieri che emenda il secondo comma, nella formulazione della Giunta, come segue: « *Gli atti espletati senza detto parere o autorizzazione, o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge, sono nulli* ».

Chi è d'accordo con questo emendamento? E' approvato a maggioranza con una astensione.

E' posto ai voti l'art. 36: approvato a maggioranza con un'astensione.

E' posto ai voti tutto l'art. 2: approvato a maggioranza con una astensione.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Consigliere Bertorelle.

BERTORELLE (D. C.): Per una breve dichiarazione a titolo personale. La discussione che abbiamo avuto nella giornata di oggi conferma le mie perplessità, cioè che neanche le discussioni fatte in sede di Commissione sono riuscite a chiarire la questione. Devo ripetere quanto ho detto nelle premesse della relazione della Commissione, relazione che è stata approvata da tutti i consiglieri, cioè che la legge presenta aspetti così complicati e così gravi nella sua applicazione che doveva essere esaminata con una maggiore tranquillità e maggiore ponderatezza. Pertanto era fuori luogo l'insistenza da parte dell'Assessore, particolarmente, e della Giunta, perchè si addivenisse al più presto alla conclusione dei lavori della Commissione stessa, al punto tale che si disse persino: votate come volete, ma votate e fate presto. L'ultima riunione poi del Consiglio, nella quale ho esposto le ragioni per le quali ritenevo opportuno che la Giunta rivedesse ulteriormente le conclusioni alle quali era arrivata la Commissione, mi ha dato la sensazione che il Consiglio ritenesse opportuno rinviare la discussione a dopo le ferie. Questa convinzione, che non era mia personale, ma anche di altre persone nel Consiglio, non si è verificata, ed inopinatamente ho visto arrivare la lettera per la convocazione del Consiglio. Devo un'altra volta lamentarmi che in questo modo non si agisce. Per il puntiglio di qualche persona, che ha interesse — non so quale interesse ci sia, perchè l'urgenza non la vedo, dato che si è atteso dal 1929 al 1954 e quindi si poteva aspettare ancora qualche mese — si è voluto ad ogni costo trattare questa legge e toccare un argomento così importante e grave. Non dimentichiamo che la nostra legge tocca diritti sulla linea della disponibilità della proprietà. Questi sono diritti gravi e sacrosanti dei cittadini, i quali meritavano un maggiore studio ed approfondimento. Sono spiacente di non poter dare il mio voto favorevole, anche perchè si è voluto dare applicazione rigorosa al principio affermato nella legge sull'assunzione del maso da un'unica persona e verso pagamento di un prezzo calcolato sul criterio del valore del reddito. Dovendo scegliere fra la integrale applicazione del principio informatore della

legge e la doverosa considerazione verso i coeredi, che, dalla divisione ed assunzione del maso, vengono molto danneggiati essendosi consolidate in molti casi le comproprietà nel periodo di carenza della legge, si è preferito la prima tesi. Dopo di che mi sembra fuori posto che nella relazione della Giunta si concluda dicendo: « Dato che per mezzo di questa legge saranno eliminati degli inconvenienti soprattutto in campo sociale, non dovrebbe esservi dubbio che essa sia gradita anche agli organi di controllo competenti dello Stato ». Questa conclusione evidentemente non ci voleva; si dovrebbe dire: « Dato che in questa legge si sono inaspriti e sono arrivati all'esasperazione quei principi informativi della legge stessa... » ecc. La legge, votata qualche mese fa, che avevo approvato nei principi informativi per il valore che rappresentava per l'economia agricola della regione, doveva essere, nella sua prima applicazione, riguardata con molta più attenzione, tanto più che abbiamo sentito con certo stupore l'Assessore stesso dire che fra poco tempo dovremo ritornare ad esaminare altri emendamenti ed altre norme di applicazione della legge. Tanto valeva lasciar passare un po' di tempo per fare un po' l'esame di tutti quei punti che, con la prima applicazione della legge, venivano a portare un maggiore scompiglio nell'applicazione della legge stessa. La difesa a favore di quella determinata categoria di comproprietari è stato proprio il principio emerso dalla prima applicazione della legge, del quale principio non avevamo conoscenza quando votammo la legge. Poi sono sorte le prime difficoltà. Come da parte nostra si è dimostrata la buona volontà nella votazione della prima legge, così mi sarei aspettato una uguale buona volontà da parte di altri membri del Consiglio nel prendere in considerazione la situazione di gravità notevole, non inventata dalla fantasia del sottoscritto, ma accertata da determinati avvocati che si sono trovati di fronte a queste situazioni nell'espletamento della loro attività. Per questo, in coscienza, non mi sento di votare una legge del genere, pur spiacente, perchè i principi fondamentali della legge sono stati da me condivisi e sono ancora condivisi.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich erkläre, für diesen Abänderungsantrag zu stimmen. Es hat sich gleich bei Inkrafttreten des Höfegesetzes am 1. April 1954 herausgestellt, dass einige Bestimmungen unbedingt einer Verbesserung bedürfen und zwar solcher Verbesserungen, die eigentlich von vorneherein gewollt waren, jedoch aus irgendeinem Grunde nicht präzise im Gesetz verankert worden sind. So die Bestimmung, die hier im Art. 1 festgelegt ist, dass das

Gesetz auch auf Höfe, die nach dem 30. Juli 1929 als geschlossene Höfe eingetragen wurden, Anwendung findet, was ja selbstverständlich ist. Dann die Bestimmung der gesetzlichen Hypothek für die Weichenden und endlich jene, dass jeglicher Vertrag und Amtsakt, der sich auf das Gesetz bezieht, nicht nur anfechtbar ist, sondern dass sich auch die Richter an das Gesetz halten müssen, da es sonst überhaupt in Frage gestellt ist.

Nur um diese drei Bestimmungen zu nennen, war es unbedingt notwendig, hier sofort Ergänzungsbestimmungen zu schaffen. Es ist eine Tatsache, dass die Richter das Gesetz bei der praktischen Anwendung so ausgelegt haben, als ob sie nicht daran gebunden wären, sondern als ob es den Privatinteressenten überlassen bliebe, im Klagewege die Einhaltung des Gesetzes zu verlangen. Insofern also war es unbedingt notwendig, so bald wie möglich, ja sofort einige Bestimmungen einzubringen und zu verabschieden, damit wir den Wert des Gesetzes garantieren können.

Man hat dann aber der Versuchung sozusagen nicht widerstehen können und wollen, auch einige andere Verbesserungen anzubringen, die von den Rechtsanwälden angeregt wurden, die sich mit der Durchführung des Gesetzes befassten. Diese Verbesserungen haben zum grössten Teile den Zweck, die soziale Ausrichtung des Gesetzes zu verbessern, d.h. allfällige soziale Härten zu verringern.

Diese Abänderungen bedeuten also einen Fortschritt und eine Verbesserung. Das Höferecht bildet für uns einen der Hauptpunkte des Autonomie-Statutes, nachdem es nach langem Ringen mit den Grundsätzen der Unteilbarkeit und der Übernahme durch einen Einzelnen, mit allen Auslegungen, die im Gesetz enthalten sind, endlich in Kraft getreten ist. Dass wir nun, nach 4 Monaten, durch Novellierungen diese Grundsätze durchbrechen, das glaube ich, kann niemand von uns verlangen; ebensowenig, dass wir dem Grundsatz als solchem nicht treu bleiben, in Südtirol möglichst viele geschlossene Höfe wieder herzustellen oder neu zu errichten. Wir wollen damit die lang unterbrochene Zielsetzung wirklich erreichen und sie nicht durch einschränkende und abweichende Bedingungen wieder preisgeben.

NARDIN (P. C. I.): Dato che abbiamo ancora il vecchio regolamento e c'è una specie di consuetudine di dire due parole nel concludere questa nostra fatica, penso che anzitutto sia ovvio da parte mia di non votare favorevolmente questa legge in quanto ho votato contro alla precedente legge sul

maso chiuso. Le ragioni allora le ho espresse, credo, abbastanza esaurientemente e non intendo qui ripeterle.

L'Assessore competente all'agricoltura scherzosamente mi chiedeva oggi se sono contro questa legge perchè la legge è tedesca! No! Non ho mai fatto questa questione, lo sapete, e mai la farò! Ma sono contro questa legge perchè fa troppo male a troppi tedeschi, secondo me. Quindi, perchè fa troppo male a troppi sudtirolesi, sono contro questa legge. Se questa legge avesse una sostanza più sociale e vedessi lo sforzo di meglio difendere i coeredi e non solo dal punto di vista legislativo, ma nei riguardi di tutta una serie di opere, soprattutto nei riguardi della montagna, e che devono essere compiute non solo in Alto Adige, ma in tutta l'Italia, per assicurare la rinascita della montagna ed un maggior benessere, se questa legge avesse questi requisiti naturalmente la voterei.

C'è un secondo aspetto. La discussione che c'è stata oggi ha avuto molto interesse, però, non nascondiamolo, si è visto ad un certo momento che la discussione risentiva di una certa impreparazione e di una certa fretta. Gli emendamenti, per esempio, presentati dalla Giunta provinciale sono stati presentati stamane, mentre la Commissione ha impiegato varie sedute per discutere il progetto di legge. La Commissione ha detto il suo pro ed il suo contro, ha espresso le sue perplessità, ha fatto proposte ed ha distribuito la relazione in tempo utile ed i consiglieri hanno potuto studiare sulla base della valutazione della Commissione e sulla base di quanto aveva detto prima la Giunta provinciale. I consiglieri erano venuti con una certa linea, ma qui si è presentato un altro progetto di legge e si è chiesto, seduta stante, di mettersi a discutere ed approvare. Questo metodo, rilevato stamane, non è il migliore che può consentire in questa ed altra occasione al Consiglio di elaborare nel modo migliore le proprie leggi. Spero e raccomando che nel futuro si adoperi un altro metodo. Si attenda 15 giorni, piuttosto un mese, e non credo che questo sia un tempo tale da pregiudicare le nostre iniziative legislative. Attendiamo, diamo ai legislatori il modo di riflettere, di poter venire più preparati sulle questioni che si discutono. Se voi vi sentite sufficientemente preparati fate bene a dirlo. Io dico che ha bisogno di essere più preparato e di essere messo in grado di prepararmi maggiormente, perchè sono conscio della mia insufficienza e perchè non sono un superuomo, come taluno si vuole mostrare, non tanto in questo consesso, quanto da altre parti. Quindi, penso che l'esempio di oggi deve veramente servire; potevamo discutere questa legge in settembre. Annibale non era alle porte!

BRUGGER (S. V. P.): I Pretori sì!

NARDIN (P. C. I.): Ma è un modesto Annibale, il Pretore! Non credo che sia giusto e serio giungere a provocare di queste situazioni in Consiglio. Quindi, anche sul metodo mi sento di dire e fare delle obiezioni, sul metodo che qualche volta, non sempre, l'esecutivo, o parte dell'esecutivo, ha adottato nel Consiglio.

BRUGGER (S. V. P.): Solo brevemente vorrei rispondere alle conclusioni del consigliere Bertorelle, Presidente della Commissione legislativa competente. Egli ha rilevato che la legge è diventata anche più antisociale di prima.

BERTORELLE (D. C.): Non ho detto questo!

BRUGGER (S. V. P.): Vorrei dire che non è stato così, anzi la Commissione era venuta alla determinazione di stralciare l'art. 31, come era stato originariamente proposto dalla Giunta provinciale. Se avessimo lasciato quanto la Commissione aveva proposto ed aveva ritenuto utile, sarebbe rimasto l'art. 31 com'è oggi nella legge attualmente in vigore. Ritengo che l'art. 31, predisposto ed approvato così come la Giunta lo ha modificato, rappresenta anche un progresso sociale. Noi, con quell'art. 31 dell'attuale dicitura, non escludiamo l'esistenza della comproprietà così come l'abbiamo esclusa nel vecchio testo, all'art. 31, anzi noi diamo una possibilità, cioè che i coeredi, tutti quanti, in buona volontà, se hanno intenzione e lo desiderano, possano coesistere, in modo che la comproprietà rimanga esistente.

Questo lo ritengo un progresso nei confronti dell'art. 31, cosicchè non abbiamo torto quando di-

ciamo che la legge è diventata più sociale di quella che era. Ricordo quanto era stato richiesto dalla associazione K.V.W. nei riguardi dell'art. 25. Abbiamo approvato la differenza di stima dei fondi rustici del patrimonio ereditario che non appartenevano a queste aziende. Ritengo che il complesso delle durezze sociali di questa legge non sia tale come molti credono. Vorrei ritornare su quanto ho già avuto occasione di dire anche in questa sede, cioè che nell'applicazione di questa legge succederà che molti chiamati all'assunzione, rinunciando ai propri diritti, cedano la primogenitura a qualcuno dei coeredi, anzi sono già avvenuti di questi casi, cosicchè non ci si può dire di favorire troppo uno e sfavorire troppo l'altro. Anche l'ipoteca legale è un vantaggio sociale della legge.

CONSIGLIERE: E' stabilita per legge, non occorre neanche metterla!

BRUGGER (S. V. P.): Credo che debba essere prevista, perchè i giuristi non sono d'accordo. In conclusione, si può dire che la nuova legge è diventata più sociale della vecchia, e non che sia antisociale.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

Esito della votazione: 12 sì, 2 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata. Ergebnis der Abstimmung: 12 Ja, 2 Nein, ein weisser Stimmzettel. Das Gesetz ist genehmigt.

La seduta è tolta. Die Sitzung ist beendet.

ORE 18.15 UHR.